

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 marzo 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2016, n. 17.

Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. (16R00422)..... Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2016, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) ed altre modifiche normative in materia di trasporto pubblico locale. (16R00555)..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2016, n. 20.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2015. (16R00556)..... Pag. 20

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 agosto 2016, n. 63/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. (16R00457)..... Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 settembre 2016, n. 64/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio). (16R00469)..... Pag. 33

LEGGE REGIONALE 16 settembre 2016, n. 65.

Iniziativa di solidarietà della Regione Toscana a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016. (16R00476) ... Pag. 35

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2016, n. 66.

Nomine e designazioni di competenza della Regione. Modifiche alla l.r. 5/2008. (16R00477) Pag. 36





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2016, n. 17.

Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 35 del 9 agosto 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina gli interventi regionali diretti ad assicurare la conservazione e il miglioramento del sistema rurale montano, quale risorsa culturale, ambientale ed economica, a garantire la permanenza nelle aree montane, preservando un adeguato livello di redditività per gli addetti, e ad assicurare ai consumatori la fruibilità di prodotti agricoli di alto valore qualitativo.

2. Gli interventi regionali perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

a) ammodernamento del sistema agricolo e agro-alimentare, al fine di accrescerne la produttività, la competitività e la redditività, in particolare attraverso interventi strutturali, e di valorizzare la professionalità degli addetti;

b) sostegno ai territori rurali, attraverso lo sviluppo delle infrastrutture, dei servizi e delle opportunità occupazionali, al fine di contenere lo spopolamento delle aree montane, anche attraverso la garanzia di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati;

c) salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico mediante la valorizzazione di pratiche agricole eco-compatibili che garantiscano l'equilibrio tra sviluppo economico ed esigenze ambientali;

d) gestione e tutela del territorio rurale quale elemento del patrimonio culturale e ricreativo;

e) promozione e sviluppo delle tradizioni rurali locali;

f) valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità;

g) salvaguardia dei suoli e corretta gestione delle acque superficiali;

h) valorizzazione del sistema zootecnico e dei relativi prodotti, con particolare riferimento alla salvaguardia delle specie autoctone;

i) valorizzazione del comparto vegetale;

j) valorizzazione della biodiversità e delle produzioni integrate e biologiche e sostegno alla biosicurezza.

Art. 2.

Politica di sviluppo rurale

1. La politica regionale di sviluppo rurale è diretta a garantire la competitività e la sostenibilità delle imprese agricole operanti sul territorio regionale, a favorire l'inseadimento dei giovani agricoltori, a incentivare la diversificazione delle attività economiche delle aziende agricole mediante lo sviluppo di attività complementari, a valorizzare il patrimonio rurale e ambientale e a migliorare la qualità della vita delle popolazioni e della famiglia rurale, anche al fine di contenere l'esodo rurale e di rafforzare il tessuto economico e sociale e le capacità progettuali e gestionali delle zone rurali.

2. La politica regionale di sviluppo rurale si attua, oltre che con gli interventi di cui alla presente legge, attraverso specifici programmi approvati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale. L'efficacia dei programmi è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Art. 3.

Compatibilità con la normativa europea

1. Gli aiuti disciplinati dalla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014, ove non diversamente disposto.

Art. 4.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) PMI: le microimprese, le piccole e le medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014;

b) settore agricolo: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

c) prodotto agricolo: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;



d) produzione agricola primaria: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

e) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

f) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita, da parte di un produttore primario, a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

g) imprese del settore dell'acquacoltura: le imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013;

h) calamità naturali: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;

i) avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 per cento della produzione media annua di un agricoltore, calcolata sulla base dei tre anni precedenti o di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;

j) equivalente sovvenzione lorda: l'importo dell'aiuto, se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

k) intensità di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

l) giovane agricoltore: la persona fisica di età non superiore a quaranta anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola, in qualità di capo dell'azienda;

m) opere in economia: le opere, realizzate dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori, che creano un attivo;

n) consulenza: l'insieme delle consulenze fornite nell'ambito di uno stesso contratto.

Capo II

TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

Art. 5.

Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria

1. Per l'effettuazione di investimenti materiali o immateriali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, al fine di conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione incrementi il livello minimo previsto dalle norme europee vigenti nelle predette materie;

c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;

d) adempimento degli impegni assunti in materia agro-climatico-ambientale, con particolare riferimento allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità della rete Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale, purché si tratti di investimenti non produttivi;

e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.


2. Nel rispetto degli obiettivi elencati, gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi anche al fine di garantire la fruibilità del territorio di alta montagna, consentendone l'utilizzazione per lo svolgimento della tradizionale pratica della transumanza di animali e per la realizzazione di produzioni locali.

3. Sono considerati ammissibili:

a) i costi per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili, ivi compresi gli impianti di colture specializzate, gli impianti e attrezzature fissi; la spesa per l'acquisto dei terreni è ammissibile in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili dell'intervento oggetto di aiuto;

b) i costi per l'acquisto di macchinari e attrezzature, fino al loro valore di mercato;

c) i costi per la realizzazione di impianti connessi alla produzione, a livello dell'azienda, di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili, purché la produzione non superi il consumo medio annuo di carburanti o di energia dell'azienda stessa;



d) gli oneri collegati alle spese di cui alle lettere a), b) e c), quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità e le spese notarili di stipulazione dei mutui;

e) i costi per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

f) i costi per gli investimenti non produttivi legati agli obiettivi di cui al comma 1, lettera d);

g) i costi per gli investimenti irrigui che soddisfano le condizioni di cui all'art. 14, paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) n. 702/2014;

h) i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro, nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali;

i) i costi relativi a interventi preventivi specifici, nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali;

j) gli oneri derivanti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile.

4. Gli investimenti devono essere effettuati in conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, per gli investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e del titolo I della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

5. Non sono considerati costi ammissibili:

a) il capitale circolante;

b) l'acquisto di diritti di produzione, di diritti all'aiuto e di piante annuali;

c) l'impianto di piante annuali;

d) i lavori di drenaggio collegati a bonifiche agrarie;

e) gli investimenti realizzati per conformarsi alla normativa europea vigente, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro ventiquattro mesi dalla data del loro insediamento;

f) l'acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti concessi per investimenti legati agli eventi di cui al comma 1, lettera e).

6. Gli aiuti per il finanziamento dei costi di cui al comma 3, lettere a), limitatamente all'acquisizione di beni immobili, e b) possono essere concessi anche mediante contratti di leasing a canone agevolato, stipulati con società di leasing appositamente convenzionate con la società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.).

7. Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e di contratti di leasing a canone agevolato, per i costi di cui al comma 3, lettere a), c), e per quelli collegati alle predette lettere ai sensi della lettera d) del medesimo comma 3:

a) i proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola;

b) gli enti locali e le loro forme associative, per l'effettuazione di investimenti destinati ad un utilizzo collettivo da parte delle aziende agricole operanti nel territorio di riferimento.

8. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 6.

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

1. Al fine di promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produzione e della qualità, nonché il miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, per l'effettuazione di investimenti materiali o immateriali.

2. Sono considerati ammissibili:

a) i costi per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; la spesa per l'acquisto dei terreni è ammissibile in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili dell'intervento oggetto di aiuto;

b) i costi per l'acquisto di macchinari e attrezzature, compresi gli arredi e gli strumenti funzionali alla commercializzazione dei prodotti, fino al loro valore di mercato;

c) gli oneri collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità e le spese notarili di stipulazione dei mutui;

d) i costi per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

e) gli oneri derivanti dall'IVA, nel caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile.

3. Gli investimenti devono essere effettuati in conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, per gli investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE e del titolo I della legge regionale 12/2009, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.



4. Non sono considerati costi ammissibili:

- a) il capitale circolante;
- b) gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari;
- c) gli investimenti realizzati per conformarsi alla normativa europea vigente.

5. Gli aiuti per il finanziamento dei costi di cui al comma 2, lettere a), limitatamente all'acquisizione di beni immobili, e b) possono essere concessi anche mediante contratti di leasing a canone agevolato stipulati con società di leasing appositamente convenzionate con FINA-OSTA S.p.A.

6. Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e di contratti di leasing a canone agevolato, per i costi di cui al comma 2, lettera a), e per quelli collegati alla predetta lettera a) ai sensi della lettera c) del medesimo comma, i proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 7.

(Aiuti agli investimenti nel settore dell'acquacoltura)

1. Al fine di promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produzione e della qualità, nonché il miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura, aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, per l'effettuazione di investimenti materiali o immateriali.

2. Sono considerati ammissibili:

- a) i costi per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; la spesa per l'acquisto dei terreni è ammissibile in misura non superiore al 10 per cento dei costi totali dell'intervento oggetto di aiuto;
- b) i costi per l'acquisto di macchinari e attrezzature, compresi gli arredi e gli strumenti funzionali alla commercializzazione dei prodotti, fino al loro valore di mercato;
- c) gli oneri collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità e le spese notarili di stipulazione dei mutui;
- d) i costi per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici, nonché per l'acquisizione di marchi commerciali;
- e) gli oneri derivanti dall'IVA, nel caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile.

3. Gli investimenti devono essere effettuati in conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, per gli

investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE e del titolo I dell'legge regionale 12/2009, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

4. Non sono considerati costi ammissibili:

- a) il capitale circolante;
- b) gli investimenti realizzati per conformarsi alla normativa europea vigente.

5. Gli aiuti per il finanziamento dei costi di cui al comma 2, lettere a), limitatamente all'acquisizione di beni immobili, e b) possono essere concessi anche mediante contratti di leasing a canone agevolato stipulati con società di leasing appositamente convenzionate con FINA-OSTA S.p.A.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 190/45 del 28 giugno 2014.

Art. 8.

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli

1. Per favorire la ricomposizione fondiaria, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento dei costi legali e amministrativi, ivi compresi quelli per la realizzazione di indagini, sostenuti per la compravendita e la permuta di terreni agricoli.


2. Gli aiuti di cui comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 9.

Aiuti al settore zootecnico

1. Al fine di assicurare il mantenimento e la valorizzazione del settore zootecnico e delle relative produzioni, nonché al fine di migliorare lo stato sanitario e il benessere degli animali, alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento delle specie di interesse zootecnico, possono essere concessi aiuti, anche per il tramite delle associazioni di allevatori:

- a) per il finanziamento dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, fino al 100 per cento dei costi sostenuti;
- b) per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame effettuati da o per conto terzi, quali i controlli funzionali e l'organizzazione e gestione riproduttiva ed eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte, fino al 70 per cento dei costi sostenuti;



c) integrativi rispetto a quanto previsto dall'art. 2, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), per la copertura dei costi dei premi assicurativi versati per lo smaltimento dei capi morti. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 100 per cento del premio assicurativo, nel caso della rimozione, e fino al 75 per cento del premio assicurativo, nel caso della distruzione;

d) in alternativa a quanto previsto dalla lettera c), per la rimozione dei capi morti, fino al 100 per cento dei costi sostenuti, e per la distruzione dei medesimi, fino al 75 per cento dei costi sostenuti;

e) per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche, fino al 100 per cento dei costi sostenuti;

f) per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizootie, nonché per i danni causati dalle medesime, fino al 100 per cento dei costi sostenuti.

2. Gli aiuti sono concessi in natura, sotto forma di servizi agevolati, e non comportano pagamenti diretti agli allevatori, fatta eccezione per gli aiuti di cui al comma 1, lettere c), e) e f), limitatamente agli indennizzi dei danni causati dalle epizootie, agli aiuti per l'acquisto, lo stoccaggio, la somministrazione e la distribuzione di vaccini, di medicine e di sostanze per il trattamento degli animali e agli aiuti per la pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature, che possono essere concessi direttamente agli allevatori, sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti.

3. Gli aiuti di cui comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti degli articoli 24, 26 e 27 del regolamento (UE) n. 702/2014.

4. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, possono altresì essere concessi ai medesimi beneficiari, attraverso le associazioni di settore, gli operatori sanitari e il laboratorio di analisi della struttura regionale competente, aiuti, sotto forma di servizi agevolati, per le seguenti attività:

a) assistenza zoiatrica veterinaria e supporto per gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sanità, benessere animale e sicurezza alimentare;

b) analisi sul latte ai fini dell'autocontrollo aziendale e controlli di routine sulla qualità del latte, incluso il campionamento e le analisi, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

5. Gli aiuti di cui al comma 4 sono concessi ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili. Nel caso in cui gli aiuti non coprano il 100 per cento delle spese ammissibili, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1. Eventuali analisi diverse rispetto a quelle previste dal comma 4, lettera b), possono essere effettuate dai laboratori di analisi delle

strutture regionali competenti su richiesta delle PMI di cui al comma 1, fermo restando che, qualora le analisi non siano fornite sotto forma di servizio agevolato ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, i relativi oneri restano in capo alle medesime PMI.

6. Gli aiuti di cui ai commi 1, lettera f), e 4, lettera a), sono concessi sulla base di specifici programmi approvati con deliberazione della giunta regionale, valutati e proposti, senza oneri a carico del bilancio regionale, da un comitato tecnico, istituito presso la struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico, composto:

a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, con funzioni di presidente, o suo delegato;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico, o suo delegato;

c) dai dirigenti dei servizi veterinari del dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), o loro delegati;

d) da un funzionario della struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico;

e) da un rappresentante delle associazioni degli allevatori, operanti nel territorio regionale.

Art. 10.

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore della produzione agricola primaria

1. Al fine di consentire alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, un'efficace gestione dei rischi ambientali, possono essere concessi aiuti integrativi:

a) rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004, per il pagamento di premi assicurativi per la copertura del rischio di danni alle strutture del settore vegetale. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 65 per cento del costo del premio assicurativo;

b) rispetto a quanto previsto dalla sottomisura 17.1, denominata «Premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante» del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014/2020 per il pagamento di premi assicurativi per la copertura del rischio di perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità, per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30 per cento della produzione media annua dell'agricoltore, rispetto al triennio precedente, o della sua produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 65 per cento del costo del premio assicurativo;

c) rispetto a quanto previsto dal Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo in attuazione dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,



recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per i rischi sul raccolto dell'uva da vino. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 65 per cento del costo del premio assicurativo, a copertura del rischio di perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da fitopatie e da infestazioni parassitarie.

2. La copertura assicurativa deve compensare esclusivamente il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al comma 1 e non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 11.

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore agricolo

1. Al fine di garantire il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, possono essere concessi alle PMI, ivi compresi i membri della famiglia rurale, operanti sul territorio regionale nel medesimo settore, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze e per azioni di informazione.

2. Sono considerati ammissibili i costi per l'organizzazione e la gestione di azioni di formazione professionale e per l'acquisizione di competenze, quali corsi di formazione, seminari e coaching e azioni di informazione.

3. I compensi dei servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione sono erogati ai prestatori dei servizi medesimi, i quali devono disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e regolarmente formato per esercitare tali funzioni.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere prestate anche direttamente dalla Regione o da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria. Qualora siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria, l'appartenenza alle stesse non deve costituire condizione per l'accesso alle attività e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi devono essere limitati ai costi delle attività prestate.

5. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato. Nel caso in cui gli aiuti non coprano il 100 per cento della spesa ammissibile, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 12.

Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo

1. Al fine di conseguire il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali, nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento,

possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, per consulenze relative ad almeno una delle priorità dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e attinenti ad almeno uno dei seguenti ambiti:

a) i vincoli derivanti dai criteri di gestione obbligatori o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;

c) le misure volte alla modernizzazione, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;

d) i requisiti stabiliti dalla normativa statale per l'attuazione dell'art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;


e) i requisiti stabiliti dalla normativa statale per l'attuazione dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, con particolare riferimento alla conformità ai principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

f) la normativa europea e statale vigente in materia di sicurezza sul lavoro o di sicurezza connessa all'azienda agricola;

g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta, comprese le consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la consulenza può riguardare:

a) la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;



b) la biodiversità e la protezione delle risorse idriche, in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;

c) le prestazioni economiche e ambientali dell'impresa agricola, inclusi gli aspetti relativi alla competitività;

d) lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

3. I compensi dei servizi di consulenza sono erogati ai prestatori dei servizi medesimi, i quali devono disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e regolarmente formato per esercitare tali funzioni, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere prestate anche direttamente dalla Regione o da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria. Qualora siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria, l'appartenenza alle stesse non deve costituire condizione per l'accesso alle attività e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi devono essere limitati ai costi delle attività prestate.

5. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

6. L'importo dell'aiuto è limitato a 1.500 euro per consulenza.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 13.

Aiuti per spese di funzionamento nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

1. Al fine di garantire competitività e sostenibilità economica possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, aiuti a fondo perduto per le seguenti spese di funzionamento:

a) oneri per la gestione delle strutture di proprietà regionale o di proprietà di società a partecipazione pubblica;

b) costi per il trasporto del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie al Centro di raccolta ed essiccazione siero di proprietà regionale in Comune di Saint-Marcel;

c) altri costi di funzionamento legati all'attività di trasformazione e di commercializzazione.

2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, possono inoltre essere concessi, tramite il laboratorio di analisi della struttura regionale competente, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati, per l'effettuazione di analisi di controllo sul processo di trasformazione dei prodotti agricoli.

3. Gli aiuti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili. Nel caso in cui gli aiuti di cui al comma 2 non coprano il 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1.

Art. 14.

Aiuti per l'avvio e lo sviluppo di attività turistiche

1. Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo rurale e la creazione di spazi da destinare ad attività collettive di interesse socio-culturale, possono essere concessi aiuti agli enti locali e alle loro forme associative e a soggetti privati per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) recupero di siti naturali di interesse turistico, ivi compresi i siti di cui alla legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007);

b) sistemazione e valorizzazione di aree interessate a gestione alieutica, finalizzata al pescaturismo dilettantistico;

c) sistemazione e valorizzazione di aree da destinare a parchi faunistici e ad aziende faunistiche-venatorie;

d) riqualificazione a fini turistici dei ru tradizionali.

2. Gli aiuti consistono in mutui a tasso agevolato e sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in quanto applicabile.

Art. 15.

Aiuti per la tutela e riqualificazione dei villaggi e del patrimonio rurali

1. Al fine di favorire il recupero del patrimonio storico e architettonico dei villaggi rurali, di promuovere lo sviluppo economico locale, dei servizi rurali e l'attrattiva dei luoghi e di contenere lo spopolamento dei villaggi, possono essere concessi aiuti agli enti locali e alle loro forme associative, ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), alle consorterie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le consorterie della Valle d'Aosta), e a soggetti privati, per la realizzazione di interventi di:

a) recupero e ripristino delle infrastrutture e della viabilità interna e di collegamento tra villaggi;

b) riqualificazione della rete sentieristica ed escursionistica e della viabilità minore;

c) recupero e riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi rurali.

2. Gli aiuti di cui al presente articolo consistono in mutui a tasso agevolato e sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in quanto applicabile.

Art. 16.

Interventi diretti

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura regionale, la Regione può effettuare interventi diretti al miglioramento e alla valorizzazione di strutture e impianti fissi di proprietà regionale.

2. La Regione può affidare la gestione delle strutture e degli impianti di cui al comma 1 a terzi, secondo modalità, parametri e oneri stabiliti con deliberazione della giunta regionale.



Art. 17.

*Animazione sociale
e culturale delle comunità*

1. Al fine di valorizzare e promuovere la cultura rurale e delle comunità, la Regione può:

a) organizzare manifestazioni tematiche di interesse agricolo;

b) assumere altre iniziative dirette, con particolare riferimento all'acquisto, a fini divulgativi, di pubblicazioni tematiche ad interesse agricolo e zootecnico e alla realizzazione e divulgazione, anche mediante l'acquisto di pagine pubblicitarie, di materiale informativo relativo alle produzioni agroalimentari e vitivinicole regionali, senza effettuare alcun pregiudizio qualitativo che evidenzi la superiorità di tali produzioni rispetto ad altre o riferimenti diretti a singoli operatori del settore;

c) concedere aiuti a fondo perduto agli enti locali e alle loro forme associative o a soggetti privati che operano senza fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo.

2. Al fine di promuovere il coinvolgimento e la conoscenza della realtà agricola presso la popolazione, la Regione può inoltre avviare:

a) attività didattiche relative alla realtà agricola regionale;

b) attività di educazione alimentare;

c) attività di divulgazione e di sperimentazione in ambito agricolo;

d) progetti di sviluppo del settore agroalimentare con il coinvolgimento di diversi portatori di interesse.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in quanto applicabile, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.

4. In relazione alle finalità di cui al presente articolo, la struttura regionale competente è autorizzata ad effettuare il trattamento di dati personali, come definito dall'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei medesimi per scopi pertinenti e non eccedenti le predette finalità.

Art. 18.

Infrastrutture rurali

1. Al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture funzionali al settore agricolo e di garantire la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto n. 215/1933 aiuti a fondo perduto fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili, aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato o aiuti nella formula mista aiuti a fondo perduto e mutui a tasso agevolato nella misura massima definita con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 31, per la realizzazione delle seguenti iniziative di tipo infrastrutturale a valenza comprensoriale:

a) studio preliminare, elaborazione e realizzazione di piani di riordino fondiario;

b) interventi di miglioramento della viabilità rurale;

c) interventi di sistemazione e messa a coltura del terreno;

d) interventi di elettrificazione rurale;

e) interventi di adeguamento della rete di gestione idrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli aiuti ivi previsti possono essere concessi alle consorzierie riconosciute ai sensi dell'articolo regionale n. 14/1973, limitatamente alle iniziative di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e agli enti locali e alle loro forme associative gestori di opere irrigue, limitatamente alle iniziative di cui alla lettera *e)*.

3. Ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 215/1933 possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento delle spese accessorie, oneri fiscali inclusi, inerenti ai trasferimenti dei diritti reali relativi a fondi siti in comprensori di riordino fondiario, ferma restando la possibilità per la Regione di sostenere direttamente tali spese.

Art. 19.

Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorzierie e degli enti locali e delle loro forme associative gestori di opere irrigue

1. Al fine di favorire la realizzazione di unità omogenee rispondenti a criteri di funzionalità e di sostenere una corretta gestione delle infrastrutture rurali, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi del regio decreto n. 215/1933, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile per le spese relative:

a) alla fusione e alla fusione per incorporazione, inclusi gli eventuali ampliamenti dei confini territoriali;

b) all'attività di gestione, di funzionamento e di manutenzione delle opere di miglioramento fondiario di propria competenza.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera *b)*, possono essere concessi anche alle consorzierie riconosciute ai sensi dell'articolo regionale n. 14/1973 e agli enti locali e alle loro forme associative gestori di opere irrigue.

Capo III


DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20.

*Procedimento per la concessione degli aiuti.
Istituzione dello sportello unico per l'agricoltura*

1. Le domande dirette all'ottenimento degli aiuti previsti dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente in relazione al settore interessato dall'agevolazione, di seguito denominata struttura competente, che ne verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità e valuta l'adeguatezza tecnica e la congruità dei costi dell'iniziativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le domande dirette all'ottenimento degli aiuti di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché di eventuali altri aiuti individuati con deliberazione della giunta regionale, sono presentate allo sportello unico per l'agricoltura, istituito



presso il dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, anche al fine di garantire una corretta informazione agli utenti circa le opportunità offerte dalla normativa regionale in materia di aiuti al settore agricolo, una gestione informatica unitaria delle domande e il coordinamento tra gli aiuti agli investimenti previsti dalla presente legge e le corrispondenti misure cofinanziate nell'ambito dei programmi di cui all'art. 2, comma 2. Lo sportello unico comunica agli interessati l'avvio del procedimento amministrativo diretto all'ottenimento degli aiuti di cui al presente comma e provvede ad inoltrare la relativa domanda alla struttura competente per il prosieguo dell'istruttoria.

3. Fatta eccezione per le domande di aiuto presentate con modalità a sportello, individuate, tenuto conto della tipologia e dell'entità dell'iniziativa finanziata, dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 31, le domande di aiuto devono essere presentate nel rispetto delle scadenze periodiche previste nella medesima deliberazione e negli specifici bandi, nei quali sono anche indicati i criteri di selezione per l'attribuzione dei punteggi utili all'inserimento nelle relative graduatorie.

4. Fatta eccezione per gli aiuti di cui agli articoli 8, 9, comma 1, lettere *d)* e *f)*, 13, 18 e 19, le iniziative ammesse ad agevolazione possono essere avviate solo successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto, nella quale devono essere indicati i dati relativi al beneficiario e all'attività finanziata previsti dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 31.

5. Nel caso di domande presentate a bando, la giunta regionale, all'esito delle risultanze dell'istruttoria condotta ai sensi del comma 1 e dell'eventuale accoglimento di osservazioni o di richieste di rimodulazione delle iniziative formulate dai soggetti richiedenti l'aiuto, approva, con propria deliberazione, la graduatoria definitiva, con attribuzione dei relativi punteggi, nella quale sono incluse le iniziative ammissibili ad agevolazione in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

6. Gli aiuti sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura competente, nei termini di conclusione dei relativi procedimenti stabiliti con la deliberazione di cui all'art. 31 in relazione a ciascuna tipologia di iniziativa, previo completamento della domanda con la eventuale documentazione integrativa richiesta al fine di consentire l'avvio dei lavori o gli acquisti.

7. La concessione degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato o mediante contratti di leasing a canone agevolato, è, in ogni caso, subordinata alla valutazione economico-finanziaria positiva circa il merito creditizio del beneficiario e l'adeguatezza delle garanzie offerte da parte di FINAOSTA S.p.A., nel caso dei mutui, e da parte della società di leasing appositamente convenzionata con la medesima società finanziaria regionale, nel caso del leasing.

8. La concessione di aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato in favore dei consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto n. 215/1933, delle consorterie riconosciute ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 14/1973 e degli enti locali e delle loro forme associative è subordinata al previo accertamento della sostenibilità

dell'investimento, tenuto conto della valenza infrastrutturale e comprensoriale e della rilevanza del medesimo ai fini della preservazione del territorio agro-silvo-pastorale, accertate dalla struttura competente, nonché della capacità di rimborso e dell'adeguatezza delle garanzie, verificate da FINAOSTA S.p.A.

9. L'erogazione degli aiuti è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa esibita dal beneficiario.

Art. 21.

Vincoli e divieti

1. I beni oggetto di aiuto sono soggetti ai seguenti vincoli e divieti, ove applicabili:

a) vincolo di destinazione urbanistica di cui all'art. 73 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

b) vincolo di avvio dell'iniziativa;

c) vincolo d'uso;

d) divieto di alienazione, affitto e comodato separatamente dall'azienda a soggetti privi dei requisiti aziendali che hanno giustificato la concessione originaria dell'aiuto;

e) divieto di riduzione della superficie aziendale che ha giustificato la concessione dell'aiuto.

2. I vincoli e i divieti di cui al comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, per gli impianti e le attrezzature mobili, hanno una durata di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, intendendosi per tale la data apposta dal dirigente della struttura competente sulla relazione finale utile alla liquidazione contabile del saldo inerente l'aiuto concesso.


3. I vincoli e i divieti di cui al comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonché per gli interventi relativi a beni immobili hanno una durata di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto.

4. I vincoli di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, comportano, rispettivamente, l'obbligo di avviare l'iniziativa oggetto di agevolazione entro un anno a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto e di garantire, sino alla scadenza dei termini di durata dei restanti vincoli di cui ai commi 2 e 3, l'uso cui è destinato l'aiuto, alle condizioni stabilite all'atto della concessione.

5. Il dirigente della struttura competente può autorizzare, su richiesta motivata del beneficiario:

a) il rinvio della decorrenza del termine annuale per l'avvio dell'iniziativa di cui al comma 4, con conseguente spostamento del termine finale di durata del vincolo d'uso;

b) la sospensione del termine di durata del vincolo d'uso, con conseguente spostamento del termine finale di durata del medesimo vincolo. La sospensione può essere concessa anche più di una volta nel corso del periodo di durata del vincolo;



c) la variazione della tipologia colturale sulle superfici cui si applica il divieto di cui al comma 1, lettera e), nella misura massima stabilita con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 31, qualora la suddetta variazione sia finalizzata a una diversificazione dell'attività aziendale. La variazione può essere concessa anche più di una volta nel corso del periodo di durata del divieto.

6. La Giunta regionale, su richiesta motivata del beneficiario, può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2, 3 e 4, la deroga ai vincoli e ai divieti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore che impediscano la prosecuzione dell'attività alle condizioni stabilite all'atto della concessione dell'aiuto. In tali casi, i beneficiari non devono restituire gli aiuti a fondo perduto sino a quel momento percepiti o estinguere anticipatamente il capitale residuo dei mutui erogati.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di riordino fondiario di cui alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), per i quali continua a trovare applicazione l'art. 14 della medesima legge.

Art. 22.

Controlli

1. Al fine di verificare i termini e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di aiuto, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, le strutture regionali competenti effettuano controlli, anche a campione, accedendo liberamente, a tale scopo, alle sedi delle imprese interessate per prendere visione della documentazione ivi custodita, nei limiti e con le modalità previste con deliberazione della giunta regionale.

2. Le funzioni di controllo possono essere affidate, senza oneri a carico del bilancio regionale e mediante apposita convenzione, all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), di cui alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA).

Art. 23.

Revoca

1. La revoca degli aiuti di cui alla presente legge è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente, qualora il beneficiario:

a) violi, nei primi cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, i vincoli e i divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettere a) e d);

b) non avvii i lavori o non effettui l'acquisto entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto o dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori nel caso di procedure ad evidenza pubblica;

c) non ultimi gli investimenti agevolati entro i termini massimi stabiliti, in relazione a ciascuna tipologia di iniziativa, dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 31, comunque non superiori a cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;

d) effettui i lavori in modo difforme rispetto alle modalità previste nel progetto iniziale o in eventuali successive varianti, debitamente autorizzate dalla struttura competente;

e) ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;

f) fornisca, al fine dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente.

2. Qualora alla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettera c), l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, la revoca dell'aiuto è disposta in misura proporzionale, tenuto conto delle opere realizzate, purché le stesse siano in grado di assicurare l'avvio dell'iniziativa. In tal caso, non si applicano le maggiorazioni di cui al comma 3.

3. La revoca dell'aiuto comporta l'obbligo di restituire alla Regione o, nei casi di mutui a tasso agevolato, a FINAOSTA S.p.A., entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 8:

a) l'ammontare dell'aiuto a fondo perduto percepito sino alla data della revoca, maggiorato di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo ammontare;

b) il capitale residuo del mutuo o delle somme erogate nel periodo di preammortamento, maggiorati di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo importo.

4. La determinazione della percentuale di maggiorazione di cui al comma 3 è effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione, con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 31, tenuto conto della durata, della gravità e dell'entità della violazione.


5. Gli aiuti sono revocati fino al 10 per cento di quanto percepito, nel caso di aiuto a fondo perduto, e fino al 10 per cento del capitale residuo, nel caso di mutuo, qualora il beneficiario:

a) violi i vincoli e i divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettere a) e d), nel periodo successivo ai cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonché per gli interventi relativi a beni immobili;

b) violi i vincoli di cui all'art. 21, comma 1, lettere b) e c);

c) violi il divieto di cui all'art. 21, comma 1, lettera e).

6. La revoca disposta ai sensi del comma 5 comporta l'obbligo di restituire alla Regione, o, nei casi di mutui a tasso agevolato, a FINAOSTA S.p.A. l'importo corrispondente, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 8. Nei casi di violazione di cui al comma 5, lettera b), il termine finale di durata dei vincoli è conseguentemente rideterminato.



7. La determinazione della percentuale di revoca di cui al comma 5 è effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione, con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 31, tenuto conto della durata, della gravità e dell'entità della violazione, nonché dell'eventuale tempestivo ripristino del vincolo violato.

8. Nel provvedimento di revoca totale o parziale sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

9. La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al presente articolo comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di riordino fondiario di cui alla legge regionale n. 20/2012 per i quali continua a trovare applicazione l'art. 14 della medesima legge.

Capo IV

FONDO DI ROTAZIONE

Art. 24.

Costituzione e alimentazione del fondo di rotazione

1. Ai fini della concessione di aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7, 14, 15 e 18 è istituito, presso FINAOSTA S.p.A., un fondo di rotazione regionale.

2. Il fondo di rotazione è alimentato dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale di euro 3.500.000 derivante dal trasferimento delle giacenze disponibili sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

b) eventuali stanziamenti annuali del bilancio regionale;

c) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento dei mutui a tasso agevolato stipulati ai sensi della presente legge e della legge regionale n. 43/1996;

d) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato di cui alla lettera c);

e) interessi maturati sulle giacenze del fondo;

f) recupero delle somme di cui all'art. 23, comma 3, lettera b), e comma 5, limitatamente al capitale residuo del mutuo.

3. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

Art. 25.

Garanzie

1. Gli aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato, concessi ai sensi della presente legge, devono essere assistiti da idonee garanzie, secondo la valutazione di FINAOSTA S.p.A.

Art. 26.

Convenzione

1. La costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui all'art. 24 sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con FINAOSTA S.p.A., anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta e di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo.

2. La convenzione deve prevedere l'obbligo da parte di FINAOSTA S.p.A. e, in caso di leasing, da parte della società di leasing, di assumere il rischio connesso all'erogazione dei finanziamenti a favore delle PMI e dei soggetti privati.

3. In caso di erogazione di finanziamenti a favore di enti locali e di loro forme associative, di consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto n. 215/1933 e di consorterie riconosciute ai sensi della legge regionale n. 14/1973, FINAOSTA S.p.A. provvede ad imputare a perdita del fondo le eventuali somme non recuperate.

Art. 27.

Controllo contabile

1. La struttura regionale competente in materia di finanze, avvalendosi dei dati forniti da FINAOSTA S.p.A., provvede al controllo contabile dei finanziamenti agevolati concessi e alla verifica in ordine alle giacenze disponibili sul fondo.

Art. 28.


Durata del mutuo

1. La durata del mutuo è ripartita in un periodo:

a) di preammortamento, decorrente dalla data della prima erogazione e con termine coincidente con la scadenza del primo semestre successivo al termine di ultimazione degli investimenti previsto dall'art. 23, comma 1, lettera c), nel corso del quale il beneficiario è tenuto a corrispondere un interesse calcolato secondo le modalità di cui all'art. 29;

b) di ammortamento, della durata massima di venticinque anni, decorrente dalla data dell'erogazione a saldo del mutuo. In tale periodo, il beneficiario è tenuto a corrispondere fino ad un massimo di cinquanta semestralità posticipate, a seconda del periodo di ammortamento, comprensive di interessi, calcolati secondo le modalità di cui all'art. 29, e di capitale.

2. Il beneficiario deve stipulare il contratto preliminare di mutuo entro dodici mesi dalla data di concessione dell'aiuto.



Art. 29.

Tasso d'interesse

1. Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari è fisso per tutta la durata del mutuo ed è pari al tasso stabilito con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 31, in base all'andamento del mercato.

2. La struttura competente verifica che l'equivalente sovvenzione lorda, calcolata sulla base del tasso di riferimento e di attualizzazione in vigore al momento della concessione dell'aiuto sotto forma di mutuo a tasso agevolato, non risulti superiore ad un'intensità massima d'aiuto pari al 20 per cento della spesa ammissibile.

3. Qualora l'investimento sia oggetto di aiuto a fondo perduto nell'ambito dei programmi di cui all'art. 2, comma 2, l'eventuale aiuto integrativo sotto forma di mutuo a tasso agevolato ai sensi della presente legge deve possedere un'equivalente sovvenzione lorda non superiore all'intensità massima d'aiuto di cui al comma 2 e il beneficio complessivo non può comunque essere superiore alle intensità massime d'aiuto previste dall'allegato II del regolamento UE n. 1305/2013.

4. L'equivalente sovvenzione lorda degli aiuti concessi sotto forma di contratti di leasing a canone agevolato, ai sensi degli articoli 5, comma 6, 6, comma 5, e 7, comma 5, non può essere superiore ad un'intensità massima d'aiuto pari al 20 per cento della spesa ammissibile.

Art. 30.

Estinzione anticipata e accollo del mutuo

1. I beneficiari possono estinguere anticipatamente i mutui, con le modalità e i criteri stabiliti nella convenzione di cui all'art. 26.

2. Nel caso di cessione di azienda, i mutui a tasso agevolato sono trasferiti al cessionario, previa autorizzazione della struttura competente, sentita FINAOSTA S.p.A.

3. Nel caso in cui il beneficiario, dopo la scadenza del relativo vincolo prevista dall'art. 21, comma 3, e prima della conclusione del periodo di ammortamento, modifichi la destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 74 della legge regionale n. 11/1998, nei limiti di quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il mutuo ancora in essere deve essere estinto anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Rinvio

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede:

a) i requisiti di accesso, le spese ammissibili e le altre condizioni generali di ammissibilità per gli aiuti previsti dalla presente legge, ivi comprese eventuali condizio-

ni minime di dimensionamento aziendale, reddituali o di produzione standard e di professionalità, cui subordinare la concessione degli aiuti;

b) le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione degli aiuti;

c) le eventuali altre condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, con riferimento alla concessione degli aiuti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12;

d) il tasso di interesse applicabile, la durata dei periodi di preammortamento e ammortamento, a seconda del tipo di investimento, il limite massimo di mutuo concedibile in rapporto alla spesa ammissibile, comunque non superiore al 90 per cento, e la spesa minima e massima ammissibile a mutuo, con riferimento agli aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato;

e) le modalità e le condizioni di applicazione con riferimento ai leasing;

f) le percentuali di maggiorazione a titolo di penale e le percentuali di revoca parziale di cui all'art. 23, commi 3 e 5;

g) ogni altro aspetto, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge, ivi compresi l'eventuale utilizzo di costi semplificati, le modalità di pagamento ammissibili, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle quietanze, i costi giustificabili mediante opere in economia, con i relativi limiti massimi di spesa ammissibili, e i prezzi di riferimento per valutare la congruità della spesa.

2. La deliberazione della giunta regionale di cui al comma 1 e ogni altra deliberazione prevista dalla presente legge sono pubblicate, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.


Art. 32.

Disposizioni transitorie

1. Qualora di maggior favore e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 21, comma 5, e quelle concernenti la revoca parziale ai sensi dell'art. 23, commi 5, 6, 7 e 8 si applicano anche ai rapporti derivanti dagli aiuti già concessi e ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, alle domande di mutuo già ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), e ancora oggetto di istruttoria da parte di FINAOSTA S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla medesima legge regionale n. 32/2007e, in relazione al fondo di rotazione, quelle di cui all'allegge regionale n. 43/1996.

3. Le spese di progettazione dei riordini fondiari e delle opere di miglioramento fondiario, sostenute dai consorzi di miglioramento fondiario prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ad agevolazione ancorché antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.



4. Alle domande di aiuto per le opere di miglioramento fondiario approvate nell'ambito del programma, approvato con deliberazione della giunta regionale, denominato «Programma lavori e selezione progetti per la programmazione 2007-2013» e alle istanze di completamento del riordino fondiario presentate ai sensi dell'art. 19 dellalegge regionale n. 20/2012, non ancora finanziate, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 66 dellalegge regionale n. 32/2007 per quanto riguarda l'intensità massima degli aiuti a fondo perduto concedibili. Le domande e le istanze di cui al presente comma sono finanziate in via prioritaria rispetto a quelle pervenute ai sensi dell'art. 18, fatta eccezione per le nuove domande presentate per ragioni di urgenza, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose.

5. L'istruttoria e il finanziamento delle domande di aiuto per le spese di gestione e di funzionamento dei consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto n. 215/1933, delle consorterie legalmente costituite e degli altri enti gestori di opere irrigue, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 67 dellalegge regionale n. 32/2007, restano sospese sino alla data di adozione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 31 della presente legge.

6. Le iniziative di investimento avviate dalle PMI o dai proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola, per ragioni di urgenza, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ad agevolazione, sotto forma di mutuo a tasso agevolato, ancorché antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto.

Art. 33.

Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24

1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), è sostituito dal seguente:

«4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui allalegge regionale n. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari destinate agli usi di cui all'art. 73, comma 2, lettere b), limitatamente agli alloggi di conduzione a servizio di aziende agricole e agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d) e d-bis) della stessa legge regionale n. 11/1998, purché l'intervento non comporti oneri aggiuntivi di urbanizzazione a carico dell'ente pubblico.»

Art. 34.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) la legge regionale n. 43/1996;

b) la legge regionale 16 novembre 1999, n. 36 (Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici);

c) la legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti);

d) la legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico);

e) gli articoli 8 e 9 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

f) il titolo III della legge regionale n. 32/2007, fatta eccezione per l'art. 69;

g) gli articoli da 1 a 8 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 12 dicembre 2007, n. 32, 16 novembre 1999, n. 36, e 26 aprile 2007, n. 7);

h) la legge regionale 2 aprile 2008, n. 6 (Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), e 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico);

i) l'art. 28 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012);

j) l'art. 19 della legge regionale 28 giugno 2011, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2011/2013);

k) l'art. 22 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014);

l) l'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 29 (Modificazioni di leggi regionali in materia veterinaria);

m) il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016);

n) gli articoli 12 e 17 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017).

Art. 35.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 3.164.500 per l'anno 2016, in euro 5.151.000 per l'anno 2017 e in euro 5.392.500 a decorrere dall'anno 2018.

2. Gli oneri di cui al comma 1 fanno carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 nell'unità previsionale-



le di base (UPB) 1.10.01.10 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di parte corrente), 1.10.01.20 (Politiche di sviluppo rurale - interventi d'investimento) 1.10.02.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia), 1.10.02.20 (Interventi d'investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico), 1.10.03.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare), 1.11.08.11 (Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante:

a) l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

1) nell'UPB 1.03.01.10 (Servizi e spese generali) per euro 35.000 per l'anno 2016 e annui euro 135.000 per gli anni 2017 e 2018;

2) nell'UPB 1.10.01.10 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di parte corrente) per euro 898.000 per l'anno 2016, euro 1.534.000 per l'anno 2017 ed euro 1.599.000 per l'anno 2018;

3) nell'UPB 1.10.01.20 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di investimento) per euro 10.000 per l'anno 2017 ed euro 23.500 per l'anno 2018;

4) nell'UPB 1.10.02.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia) per euro 100.000 per l'anno 2016, euro 2.884.000 per l'anno 2017 ed euro 2.960.000 per l'anno 2018;

5) nell'UPB 1.10.03.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare) per euro 6.000 per l'anno 2016 ed annui euro 5.000 per gli anni 2017 e 2018;

6) nell'UPB 1.14.02.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali) per euro 58.500 per l'anno 2016;

b) mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di euro 2.000.000 per l'anno 2016 nell'UPB 1.03.03.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari) derivante dal trasferimento alla Regione dell'avanzo di amministrazione del consiglio regionale relativo all'anno 2015.

4. La dotazione iniziale del fondo di rotazione costituito presso FINAOSTA S.p.A. è determinato in 3,5 milioni di euro ed è finanziato mediante prelievo di disponibilità dal fondo di rotazione costituito ai sensi della legge regionale n. 43/1996.

5. Le quote eccedenti l'importo di cui al comma 4, disponibili sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale n. 43/1996 alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i rientri derivanti dai rimborsi dei mutui stipulati ai sensi della legge regionale n. 43/1996 confluiscono sul fondo di rotazione di cui all'art. 24.

6. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio e gli storni fra i richiamati fondi di rotazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 3 agosto 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*).

16R00422

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2016, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) ed altre modifiche normative in materia di trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 16 dell'11 agosto 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:


Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33
(RIFORMA DEL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO
REGIONALE E LOCALE)

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale).

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dell'ambito territoriale ottimale» sono sostituite dalle seguenti: «degli ambiti territoriali ottimali».



Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 33/2013

1. L'art. 3 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Bacino di programmazione, bacino di mobilità e rete di trasporto*). — 1. Per bacino di programmazione si intende il livello territoriale regionale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, pianificazione e programmazione.

2. Per bacino di mobilità si intende l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO), entro il quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità e alle diverse modalità di trasporto.

3. Per rete di trasporto si intende l'insieme di più linee fra loro connesse, caratterizzate dalla domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di trasporto».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 33/2013

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:

«nell'ambito territoriale ottimale» sono sostituite dalle seguenti: «negli ambiti territoriali ottimali».

2. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «località, paesi» sono soppresse e alla lettera *c)*, dopo le parole: «cinquanta residenti», sono aggiunte le seguenti: «compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili e nell'ambito degli accordi di programma sottoscritti».

3. I commi *5-bis* e *5-ter* dell'art. 4 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 33/2013

1. Nella rubrica dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola:

«integrativi» è sostituita dalla seguente: «autorizzati».

2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola:

«integrativi» è sostituita dalla seguente: «autorizzati» e le parole: «nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 13-*bis*».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 33/2013

1. L'art. 6 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (*Competenze della Regione*). — 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché le funzioni di amministrazione dei servizi che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita le funzioni di programmazione in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, al fine di rendere sostenibile il sistema del trasporto pubblico regionale e locale, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e dell'equilibrio del bilancio regionale, nell'ottica della razionalizzazione e dell'efficientamento dei servizi.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, sentito il CAL, sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità:

a) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali e fissa i criteri programmatici e direttivi per l'elaborazione, da parte della Città metropolitana e degli enti di area vasta, dei piani di bacino di rispettiva competenza;

b) approva il piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti, in connessione con le previsioni regionali di assetto territoriale e di sviluppo economico e sulla base dei piani di bacino della Città metropolitana e degli enti di area vasta;

c) approva il programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento ai servizi minimi, in relazione alle disponibilità di bilancio, sentite le organizzazioni sindacali, la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale del 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata di cui alla legge regionale del 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap) e successive modificazioni e integrazioni e i comitati degli utenti.

4. Il programma dei servizi individua, tra l'altro:


a) la rete e l'organizzazione dei servizi, sulla base di criteri di integrazione tra le varie modalità, favorendo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale;

b) le modalità di determinazione delle tariffe, di integrazione tariffaria e di indicizzazione;

c) le risorse relative ai servizi minimi da destinare al trasporto pubblico di interesse regionale e locale, tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento previsti;

d) i criteri per la riduzione della congestione del traffico, dell'inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale.

5. La Giunta regionale definisce ed approva gli accordi di programma di cui all'art. 12, d'intesa con gli enti locali interessati, e approva i piani per gli investimenti di cui all'art. 22.



6. La Regione, quale Ente di governo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a), esercita le funzioni di amministrazione inerenti i servizi ferroviari di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente a quelli che si svolgono in ambito sovracomunale, ed all'art. 9 del medesimo decreto e, in particolare, espleta le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto con le modalità previste dalla normativa comunitaria e statale e gestisce il contratto di servizio stipulato.

7. La Regione esercita le funzioni di controllo dei servizi di trasporto pubblico attraverso il monitoraggio della domanda, dell'offerta e degli standard di qualità, promuovendo a tal fine lo sviluppo di appositi strumenti informatici:

a) per i servizi di cui al comma 6 in modo diretto;

b) per i servizi gestiti dalla città metropolitana di Genova e dagli enti di area vasta, secondo quanto previsto dall'art. 7, in collaborazione con tali enti, avvalendosi del supporto dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT), anche sulla base dei dati trasmessi dai soggetti esercenti ai sensi dell'art. 20.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 33/2013

1. L'art. 7 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (*Competenze della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta*). — 1. La Città metropolitana di Genova e gli enti di area vasta, quali enti di governo degli ATO ai sensi dell'art. 9, esercitano le seguenti funzioni:

a) approvano i piani di bacino di cui al comma 2, in coerenza con gli atti programmatori regionali di cui all'art. 6, comma 3, lettera a);

b) stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 12 per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 5, comma 1;

c) nell'ambito della gestione dell'ATO espletano le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato;

d) nell'ambito dei contratti di servizio attuano il monitoraggio della domanda, dell'offerta e degli standard di qualità dei servizi.

2. Il piano di bacino di trasporto metropolitano e provinciale è lo strumento che persegue un sistema di trasporto che integra le diverse modalità, favorendo in particolar modo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale, coordinato alle previsioni di assetto territoriale e di svi-

luppo economico e sociale e rispondente ai fabbisogni di mobilità relativi alle esigenze di fruibilità dei servizi, lavorative, scolastiche, turistiche, sociali, culturali, sportive e religiose di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone a mobilità ridotta.».

Art. 7.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 33/2013

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 33/2013

1. L'art. 9 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (*Ambiti Territoriali Ottimali ed enti di governo*). — 1. Ai sensi della vigente normativa, sono istituiti:

a) un ambito territoriale ottimale ed omogeneo (ATO) che coincide con l'intera circoscrizione territoriale regionale per l'esercizio dei servizi ferroviari di cui all'art. 6, comma 6, che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, il cui governo è assicurato dalla Regione;

b) quattro ambiti territoriali ottimali e omogenei per l'esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, ad esclusione dei servizi di cui alla lettera a), coincidenti col territorio della città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona, il cui governo è assicurato dai medesimi enti, ai sensi dell'art. 7.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 33/2013

1. L'art. 10 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (*Tavoli di confronto consultivo*). — 1. Al fine di assicurare il confronto tra i soggetti coinvolti nell'attuazione della riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale, la Giunta regionale istituisce tavoli di confronto, con funzione consultiva.

2. La partecipazione ai lavori dei tavoli è a titolo gratuito.».

Art. 10.

Abrogazione dell'art. 11 della legge regionale n. 33/2013

1. L'art. 11 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.



Art. 11.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 33/2013

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli accordi di programma definiscono altresì le modalità di svolgimento dei servizi di collegamento tra comuni facenti parte di ambiti territoriali diversi.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 33/2013

1. Nella rubrica dell'art. 13 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:

«regionali e comunali» sono soppresse.

2. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Le competenze in materia di impianti di trasporto con trazione a fune, tranvie, filovie e metropolitane spettano:

a) alla Regione, se interessano più comuni facenti parte di diversi territori provinciali;

b) alla Città metropolitana di Genova e agli enti di area vasta, per i rispettivi ambiti di competenza, se interessano più comuni facenti parte del medesimo territorio provinciale;

c) al Comune nel cui territorio si sviluppano interamente.».

3. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

4. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e 2» sono soppresse.

Art. 13.

Inserimento dell'art. 13-bis nella legge regionale n. 33/2013

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Disciplina dei servizi autorizzati*). — 1. I servizi di cui all'art. 5, comma 2, sono autorizzati, nel rispetto della vigente normativa:

a) dalla Regione se si svolgono in ambito sovragionale, qualora la maggiore parte del percorso si svolga sul territorio ligure, nonché in ambito sovraprovinciale;

b) dalla città metropolitana di Genova e dagli enti di area vasta, per i rispettivi ambiti di competenza, se si svolgono in ambito sovracomunale;

c) dal Comune se si svolgono in ambito comunale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione avviene a seguito di presentazione di apposita istanza da parte delle imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone.

3. In caso di autorizzazione di un nuovo servizio a decorrere dall'anno 2014, tale autorizzazione è subordinata alla disponibilità di almeno un veicolo accessibile alle persone disabili, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, fermo restando l'onere di segnalazione da parte degli utenti interessati al fine di garantire la disponibilità del mezzo.».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 33/2013)

1. L'art. 14 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (*Affidamento del servizio*). — 1. Gli enti di governo espletano le procedure per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, limitatamente all'ambito di competenza, nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Gli enti affidanti ricorrono a procedure di affidamento che tengano conto dei costi standard o efficienti e secondo il modello di remunerazione a costo netto, al fine di garantire gli obiettivi di efficacia e di efficienza del sistema, attraverso una gestione dei servizi improntata alla sostenibilità economica e finanziaria ed al miglioramento della qualità.


3. La durata dell'affidamento è commisurata all'entità e alla durata degli investimenti previsti dal contratto di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Gli enti affidanti definiscono lotti di gara di dimensioni che garantiscano la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento, secondo modalità non discriminatorie.

5. Gli enti affidanti individuano i beni essenziali e i beni indispensabili all'esercizio del trasporto pubblico, sia mobili, mobili registrati ed immobili, da mettere a disposizione del nuovo gestore aggiudicatario del servizio e assicurano il subentro del nuovo operatore nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.

6. La messa a disposizione al soggetto aggiudicatario di cui al comma 5 può essere attuata, da parte del gestore che cessa dal servizio, sia mediante il trasferimento della proprietà di beni, sia mediante la locazione o l'affitto degli stessi.

7. Gli enti affidanti sottoscrivono specifiche convenzioni con i rispettivi titolari, relative ai beni di cui al comma 5, per la definizione del valore di subentro sia in caso di locazione che in caso di cessione tenuto conto della quota di contribuzione pubblica riferita ai beni, sulla base delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti. Tale quota, nel caso di trasferimento di proprietà, costituisce un contributo a favore del soggetto aggiudicatario, che subentra al cedente nelle obbligazioni relative a tale contribuzione pubblica a favore del bene trasferito.



8. Restano ferme le deroghe in materia di trasporti di cui all'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modificazioni e integrazioni.

9. È esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore del gestore che cessa dal servizio.».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 33/2013

1. L'art. 15 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Contratto di servizio*). — 1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è regolato mediante contratto di servizio, stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente autorità di regolazione dei trasporti.

2. Il contratto deve mantenere l'equilibrio economico per tutta la durata dell'affidamento e deve garantire il raggiungimento di obiettivi di efficienza durante tutto il periodo.

3. Il contratto, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, definisce tra l'altro:

a) l'importo dovuto per le prestazioni del contratto a fronte degli obblighi di servizio e le relative modalità di erogazione;

b) le modalità di modifica dei servizi e delle condizioni economiche;

c) i servizi subaffidati secondo quanto stabilito dall'art. 17;

d) gli obiettivi di efficienza e le penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;

e) gli standard qualitativi minimi del servizio, gli indicatori per la loro misurazione ed i criteri per il relativo monitoraggio che devono essere recepiti nella Carta della Mobilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti - (Carta della mobilità));

f) le modalità di attuazione del controllo attraverso il monitoraggio della domanda, dell'offerta e degli standard di qualità dei servizi;

g) l'obbligo di provvedere alla certificazione dei bilanci e di tenere la contabilità separata, ai sensi dell'Allegato al Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70);

h) le modalità di trasmissione dei dati necessari alla programmazione regionale ai sensi dell'art. 20;

i) le modalità per garantire il diritto alla mobilità delle persone disabili.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 33/2013

1. I commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

2. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola:

«funzionali» è sostituita dalla seguente: «utilizzabili».

3. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola:

«funzionali» è sostituita dalle seguenti: «essenziali e indispensabili».

Art. 17.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 33/2013

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola:

«Regione» è sostituita dalle seguenti: «Giunta regionale».

2. Il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. La Regione, a partire dall'anno 2016, avvia l'attuazione del sistema di bigliettazione elettronica integrata su tutto il territorio regionale, al fine di garantire una maggiore integrazione e semplificazione dei sistemi tariffari e di consentire la programmazione ottimale dei servizi di trasporto pubblico in base alla domanda reale, con il conseguente efficientamento del sistema complessivo ed ulteriori benefici per gli utenti e gli operatori. La Giunta regionale determina le modalità per l'attuazione di tale intervento.».

3. Al comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: », tramite l'Agenzia di cui all'art. 11,» sono soppresse.

Art. 18.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 33/2013

1. Al comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:

«compatibilità previste dall'art. 9, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «risorse previste dall'art. 29, comma 1-ter».

Art. 19.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 33/2013

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «enti locali,» sono sostituite dalle seguenti: «enti locali e» e le parole: «nonché all'Agenzia di cui all'articolo 11» sono soppresse.



Art. 20.

Abrogazione dell'art. 24 della legge regionale n. 33/2013

1. L'art. 24 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 21.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 33/2013

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di cui all'art. 21» sono sostituite dalle seguenti: «regionale, nonché di ogni altro contributo pubblico, anche comunitario.».

2. Al comma 4-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:

«è assoggettato» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i mezzi e i beni beneficiari di ogni altro contributo pubblico anche comunitario, sono assoggettati».

Art. 22.

Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 33/2013

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «il contributo della Regione o dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «contributi pubblici».

Art. 23.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 33/2013

1. La rubrica dell'art. 29 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Riparto di risorse)».

2. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017» e le parole: «su gomma» sono sostituite dalle seguenti: «terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le risorse per il trasporto pubblico regionale e locale sono erogate tenuto conto del raggiungimento, da parte di ogni singolo gestore, dei parametri di efficientamento del servizio previsti dalla normativa statale in materia.

1-ter. Nell'ambito delle risorse per il trasporto pubblico regionale e locale una quota pari al massimo ad euro 400.000,00 è destinata annualmente all'esercizio delle attività di cui agli articoli 6, 20 e 28-bis.

1-quater. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, la Città metropolitana e gli enti di area vasta possono destinare una quota pari al massimo al 2 per cento annuo per l'esercizio delle attività di cui all'art. 7, nonché delle altre funzioni in materia di trasporto.».

Capo II

ALTRE MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea).

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole:

«e due terzi», sono inserite le seguenti: «dell'ammontare minimo».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, è consentito il pagamento dell'importo di cui al comma 3, agli esercenti la potestà genitoriale o a chi è tenuto alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica del processo verbale di contestazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ai medesimi soggetti.».

3. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole:

«del 50 per cento», sono inserite le seguenti: «dell'ammontare minimo».


4. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«6.1 Qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, è consentito il pagamento dell'importo di cui al comma 6 agli esercenti la potestà genitoriale o a chi è tenuto alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica del processo verbale di contestazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ai medesimi soggetti.».

Art. 25.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)).

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «per un importo massimo su base annua pari ad euro 21.000.000,00».



Capo III

DISPOSIZIONI ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 26.

Abrogazione di norme

1. I commi 1, 2 e 4 dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)) e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

2. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola:

«unitaria» è soppressa.

Art. 27.

Norma transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 5 dell'art. 28-bis della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni cessa di avere effetto e le risorse relative sono destinate all'attuazione dell'azione straordinaria di efficientamento del servizio e di riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico e alle funzioni di programmazione e di controllo della Regione.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale cessa di svolgere le funzioni e le attività di cui agli articoli della legge regionale n. 33/2013 abrogati dalla presente legge.

Art. 28.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal comma 5 dell'art. 18, come sostituito dalla presente legge, si provvede con le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2016-2018:

anno 2016:

riduzione di euro 1.155.991,00, in termini di competenza e di cassa, nella Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» Programma 2 «Trasporto pubblico locale» Titolo 1;

aumento di euro 1.155.991,00, in termini di competenza e di cassa, nella Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» Programma 2 «Trasporto pubblico locale» Titolo 2.

anno 2017:

riduzione di euro 1.155.991,00, in termini di competenza, nella Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» Programma 2 «Trasporto pubblico locale» Titolo 1;

aumento di euro 1.155.991,00, in termini di competenza, nella Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» Programma 2 «Trasporto pubblico locale» Titolo 2.

anno 2018:

riduzione di euro 1.155.991,00, in termini di competenza, nella Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» Programma 2 «Trasporto pubblico locale» Titolo 1;

aumento di euro 1.155.991,00, in termini di competenza, nella Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» Programma 2 «Trasporto pubblico locale» Titolo 2.

Art. 29.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 agosto 2016

TOTI

(*Omissis*).

16R00555

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2016, n. 20.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2015.

(*Pubblicata nel Supplemento Straordinario n. 16 al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - dell'11 agosto/6 ottobre 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa della Liguria

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Approvazione del Rendiconto

1. Il Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015, che forma parte integrante della presente legge, è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.



Area XVI - Artigianato	60.000,00
Area XVII - Turismo	5.999.738,03
Area XVIII - Gestionale	378.712.702,61
Partite di giro	784.384.688,53
Totale generale	5.097.336.252,90

RIEPILOGO

	euro
ENTRATE	5.145.555.237,59
SPESE	5.097.336.252,90
SALDO FINANZIARIO ATTIVO DELLA COMPETENZA ESERCIZIO 2015	48.218.984,69

Capo II

ENTRATE E SPESE RESIDUE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 5.

Residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2014 (euro 1.995.385.101,13) sono determinati dal conto consuntivo del bilancio in euro 1.803.409.792,55 così distinti:

	euro
residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2014	1.803.409.792,55
- dei quali furono riscossi nell'esercizio 2015	777.255.787,03
- e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 2015	1.026.154.005,52

Art. 6.

Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2014 (euro 1.990.419.017,80) sono determinati dal conto consuntivo del bilancio in euro 1.801.051.633,07 così distinti:

	euro
residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2014	1.801.051.633,07
- dei quali furono pagati nell'esercizio 2015	775.361.872,41
- e rimasero da pagare al 31 dicembre 2015	1.025.689.760,66

Capo III

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Art. 7.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 sono stabiliti nelle seguenti somme:

	euro
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2015 (articolo 2)	834.790.260,95
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	1.026.154.005,52
Residui attivi al 31 dicembre 2015	1.860.944.266,47

Art. 8.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 sono stabiliti nelle seguenti somme:

	euro
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2015 (articolo 3)	895.410.234,60
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6)	1.025.689.760,66
Residui passivi al 31 dicembre 2015	1.921.099.995,26

Capo IV

SITUAZIONE DI CASSA

Art. 9.

Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa al termine dell'esercizio finanziario 2015 è determinato in euro 262.569.720,66 come risulta dai seguenti dati:



	euro	euro
Fondo di cassa risultante a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2014		151.836.847,70
Riscossioni		
- in conto competenza	4.310.764.976,64	
- in conto residui	777.255.787,03	5.088.020.763,67
Totale		5.239.857.611,37
Pagamenti		
- in conto competenza	4.201.926.018,30	
- in conto residui	775.361.872,41	4.977.287.890,71
Fondo di cassa a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2015		262.569.720,66

Capo V

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 10.

Saldo finanziario

1. Il saldo finanziario attivo per l'esercizio 2015 è accertato nella somma di euro 202.413.991,87 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			262.569.720,66
	RESIDUI	COMPETENZA	
Somme rimaste da riscuotere	1.026.154.005,52	834.790.260,95	1.860.944.266,47
			2.123.513.987,13
	RESIDUI	COMPETENZA	
Somme rimaste da pagare	1.025.689.760,66	895.410.234,60	1.921.099.995,26
Saldo finanziario attivo al 31 dicembre 2015			202.413.991,87
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese correnti			14.498.999,15
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in conto capitale			63.210.113,22
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015			124.704.879,50

TITOLO II

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Art. 11.

Saldo patrimoniale

1. La gestione patrimoniale dell'esercizio 2015 presenta un saldo positivo di euro 87.268.277,85 come risulta dai seguenti dati:

Consistenza patrimoniale:

Attività	Iniziale (A)	Finale (B)	Variazioni (B - A)
Finanziarie	2.147.221.948,83	2.123.513.987,13	23.707.961,70
Patrimoniali	422.876.605,00	414.199.849,12	8.676.755,88
Totali	2.570.098.553,83	2.537.713.836,25	32.384.717,58
Passività			



Finanziarie	1.990.419.017,80	1.921.099.995,26	69.319.022,54
Patrimoniali	1.141.845.075,41	1.091.511.102,52	50.333.972,89
Totali	3.132.264.093,21	3.012.611.097,78	119.652.995,43
SALDO	562.165.539,38	474.897.261,53	+ 87.268.277,85
Saldo patrimoniale risultante dalla parte attiva			- 32.384.717,58
Saldo patrimoniale risultante dalla parte passiva			- 119.652.995,43
Saldo patrimoniale dell'esercizio			+ 87.268.277,85

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 agosto 2016

TOTI

16R00556

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 agosto 2016, n. 63/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 38 del 31 agosto 2016)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'art. 84;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 4 luglio 2016;

Visto il parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 19 luglio 2016, n. 704;

Visto il parere favorevole, con suggerimenti, formulato in forma congiunta dalla II commissione e dalla IV commissione consiliare espresso nella seduta del 3 agosto 2016;


Visto l'ulteriore parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2016, n. 817;

Considerato quanto segue:

1. al fine di garantire che l'installazione delle serre temporanee risponda a requisiti omogenei sull'intero territorio regionale sono stabiliti alcuni criteri tecnici per la loro installazione;

2. le tipologie di manufatti per cui non deve essere presentato il Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale sono individuate tenendo conto delle caratteristiche degli stessi non assimilabili a quelle degli annessi agricoli;



3. al fine di dimostrare che la realizzazione di una nuova abitazione è necessaria alla conduzione del fondo sono previsti specifici requisiti che fanno riferimento alle ore lavoro impiegate per lo svolgimento delle attività agricole e delle attività connesse tenendo conto anche delle zone ove si svolgono tali attività. Inoltre per garantire l'uniformità degli strumenti urbanistici comunali si stabilisce che ove sia prevista la possibilità di realizzare tali manufatti vengano stabiliti anche alcuni specifici elementi relativi alla tipologia costruttiva e alle dimensioni delle unità abitative;

4. le superfici fondiari minime da mantenere in produzione nei casi previsti dalla legge regionale n. 65/2014, qualora non siano fissati dalle province e dalla Città metropolitana, sono stabilite tenendo conto della tipologia di coltura. Inoltre, per tener conto di fondi agricoli composti da diversi ordinamenti colturali che non raggiungono i minimi, viene stabilita una formula da utilizzare per il calcolo delle superfici fondiari. La definizione di tali superfici si rende necessaria al fine di dare una indicazione generale utilizzabile nel caso in cui nei piani della Provincia o della Città metropolitana non siano presenti tali disposizioni; l'entità di tali superfici riprende quelle già definite con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio») che sono state ritenute tecnicamente tuttora adeguate;

5. al fine di attuare le disposizioni stabilite nella legge regionale n. 65/2014 sono indicati le specifiche condizioni e le tipologie di attività in presenza delle quali è consentito realizzare annessi agricoli senza la presentazione del Programma aziendale. Per individuare le suddette fattispecie sono state considerate sia le aziende agricole che non raggiungono le dimensioni minime per la presentazione del Programma aziendale, sia le aziende agricole che svolgono specifiche attività per le quali non è possibile collegare la dimensione degli annessi alle superfici aziendali minime. Inoltre, per assicurare l'uniformità nella disciplina degli strumenti urbanistici comunali si stabilisce che, laddove questi ammettano tali interventi, siano indicate, oltre alle zone in cui realizzare i suddetti annessi, anche le dimensioni massime e le relative tipologie costruttive;

6. al fine di garantire modalità uniformi nella redazione del Programma aziendale vengono definiti i contenuti e le specifiche informazioni tecniche. Inoltre al fine di semplificare il procedimento di presentazione del Programma aziendale si prevede l'utilizzo del sistema informativo dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) in quanto soggetto che gestisce l'Anagrafe regionale delle aziende agricole;

7. sono stabilite le fattispecie di varianti al Programma aziendale che per le loro caratteristiche possono essere assoggettate ad un procedimento semplificato volto a valutare i soli contenuti edilizi;

8. sono definite le modalità e le condizioni per l'utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale, anche nel territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola;

9. i requisiti per la realizzazione di manufatti per l'esercizio dell'agricoltura amatoriale o per il ricovero di animali domestici sono stabiliti tenendo conto delle effettive esigenze di utilizzo. Pertanto sono previsti differenti tipologie costruttive con conseguente assoggettamento alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o al permesso di costruire. Inoltre, nei casi in cui gli strumenti urbanistici comunali prevedano la possibilità di realizzare tali manufatti sono indicati gli elementi della disciplina comunale e ciò al fine di avere sul territorio regionale discipline diverse in ragione delle specificità territoriali, ma al tempo stesso omogenee in relazione ai contenuti;

10. tenuto conto delle disposizioni dell'art. 240-*bis* della legge regionale n. 65/2014, in presenza di manufatti o serre già legittimamente installati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5/R/2007 e per i quali permangono esigenze di utilizzo, al fine di evitarne la rimozione, si prevede la possibilità di mantenerli installati previa presentazione della SCIA a condizione che ricorrano le condizioni dell'art. 240-*bis* e che abbiano le caratteristiche previste dalla legge regionale n. 65/2014 e dal presente regolamento per l'installazione di manufatti per periodi superiori ai due anni;

11. di accogliere il parere congiunto della II e della IV commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

12. il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso il parere obbligatorio ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello Statuto in quanto, come è stato comunicato con nota del 26 luglio 2016, non si è potuto riunire in tempo utile.


SI APPROVA
il presente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni per l'installazione di manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori ai due anni (articolo 70, comma 1 della legge regionale n. 65/2014)

1. L'installazione di manufatti temporanei per lo svolgimento delle attività agricole è consentita agli imprenditori agricoli, per un periodo non superiore a due anni, con le modalità di cui al comma 4 e 5 secondo le disposizioni del presente regolamento e di quelle eventualmente contenute negli strumenti della pianificazione territoriale provinciale, o della città metropolitana, nonché le eventuali disposizioni contenute negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell'art. 70, comma 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1 i manufatti aziendali temporanei di cui al presente articolo sono realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L'installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.



3. L'installazione di serre temporanee è consentita alle seguenti condizioni:

a) l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;

b) la localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;

2) metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;

3) metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;

4) le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

4. L'installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è effettuata, previa comunicazione allo sportello unico del Comune, quale attività di edilizia libera di cui all'art. 136, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 65/2014. La relativa comunicazione contiene i seguenti elementi:

a) descrizione sommaria del manufatto;

b) dati relativi al sito di collocazione del manufatto: ubicazione e riferimenti catastali;

c) dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo;

d) data di installazione del manufatto e data di rimozione prevista;

e) dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o dichiarazione che i manufatti ricadono in zona tutelata e relativi estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata;

f) impegno alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di utilizzazione fissato.

5. Alla comunicazione di cui al comma 4 sono allegati:

a) cartografia aerofotogrammetrica in scala 1:10.000 con la localizzazione dell'area interessata dal manufatto nell'ambito della superficie dell'azienda;

b) relazione contenente in particolare: una breve esposizione delle esigenze produttive, l'indicazione della superficie agricola totale interessata, gli schemi grafici, le dimensioni e i materiali del manufatto, nonché per le serre temporanee la dimostrazione del rispetto delle distanze minime di cui al comma 3.

Art. 2.

Disposizioni per l'installazione di manufatti aziendali e di serre per periodi superiori ai due anni (articolo 70, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 65/2014)

1. L'installazione per un periodo superiore a due anni di serre e di altri manufatti per lo svolgimento delle attività agricole è consentita agli imprenditori agricoli, secondo le disposizioni del presente regolamento e le eventuali

condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali, con le modalità di cui al comma 3 e a condizione che:

a) siano realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie;

b) non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo.

2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1, l'installazione di serre di cui al presente articolo per periodi superiori a due anni è consentita alle seguenti condizioni:

a) l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;

b) le distanze minime, nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di altra localizzazione, non devono essere inferiori a:

1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;

2) metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;

3) metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;

4) le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

3. L'installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui 135, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 65/2014, da presentare allo sportello unico del Comune. La SCIA contiene in particolare i seguenti elementi:

a) descrizione del manufatto in relazione alle esigenze produttive;

b) dati relativi al sito di collocazione del manufatto: ubicazione e riferimenti catastali;

c) dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo;

d) dichiarazione asseverata in ordine al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, delle eventuali condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali;

e) dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, o se i manufatti ricadono in zona tutelata estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, o richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

f) impegno alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

4. Alla SCIA sono allegati:

a) cartografia aerofotogrammetrica in scala 1:10.000 con la localizzazione dell'area interessata dal manufatto nell'ambito della superficie della azienda;

b) schemi grafici con indicazione delle dimensioni del manufatto o della serra;

c) documentazione fotografica dell'area interessata dalla localizzazione del manufatto;



d) relazione contenente in particolare: l'indicazione della superficie agricola totale interessata, i materiali dei manufatti, nonché indicazione delle opere di mitigazione previste, ove necessarie, nonché per le serre la dimostrazione del rispetto delle distanze minime di cui al comma 2.

5. Lo sportello unico trasmette le SCIA di cui al comma 3 all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).

Art. 3.

Individuazione delle fattispecie di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti al Programma Aziendale - Disposizioni per l'installazione (articolo 70, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 65/2014)

1. Non sono soggetti alla presentazione del Programma Aziendale i manufatti aziendali non temporanei, diversi da quelli individuati all'art. 2, comma 1, che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, riferibili alle seguenti fattispecie:

- a) silos;
- b) tettoie;
- c) concimaie, basamenti o platee;
- d) strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;
- e) serre fisse;
- f) volumi tecnici ed altri impianti;
- g) manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui;
- i) vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;
- l) vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
- m) strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante.

2. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 1 è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 da presentare allo sportello unico del Comune, nel rispetto di quanto previsto all'art. 70, commi 4, 4-bis e 5 della legge regionale n. 65/2014, pena l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 196 della legge regionale n. 65/2014. Per la realizzazione delle serre fisse devono essere rispettate le condizioni indicate all'art. 2, comma 2.

3. La richiesta del permesso di costruire deve contenere in particolare la dichiarazione della specifica attività per cui si rende necessaria la realizzazione del manufatto.

4. Lo sportello unico trasmette i permessi di costruire all'ARTEA ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale n. 23/2000.

Art. 4.

Condizioni ulteriori per la realizzazione di nuove abitazioni rurali (articolo 72, comma 1, lettera b-ter) e articolo 73, comma 3 della legge regionale n. 65/2014)

1. Per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alla realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, anche attraverso il recupero di annessi agricoli, il Programma aziendale è presentato dall'imprenditore agricolo professionale al Comune con le modalità ed i contenuti di cui all'art. 7.

2. Non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali agli imprenditori agricoli professionali in possesso di riconoscimento provvisorio ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

3. Nel programma aziendale, al fine di dimostrare che la realizzazione di un nuovo edificio ad uso abitativo è necessaria alla conduzione del fondo, deve risultare che per la conduzione sono necessarie almeno 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al tempo annuo complessivo di un'unità lavorativa uomo (ULU), per ogni unità abitativa, comprese le unità esistenti. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attività agricole e, solo per la parte residua, alle attività connesse. Nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, le ore lavorative annue per ogni unità abitativa sono ridotte alla metà. In altre zone collinari o svantaggiate il Piano territoriale di coordinamento della provincia (PTC) o il Piano territoriale della città metropolitana (PTCM) può prevedere valori intermedi tra 1728 ore e 864 ore nelle diverse parti del territorio.

4. Nel programma aziendale, al fine di dimostrare che la realizzazione di un nuovo edificio ad uso abitativo è necessaria alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola, l'imprenditore agricolo professionale deve inoltre soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- a) avere necessità di risiedere sul fondo;
- b) avere dei familiari coadiuvanti iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che necessitano di risiedere sul fondo;
- c) avere degli addetti a tempo indeterminato che necessitano di risiedere sul fondo.

5. Laddove la realizzazione di nuove residenze rurali sia ammessa dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:

- a) la dimensione massima e minima ammissibile di ogni unità abitativa;
- b) i materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, anche in relazione alla salvaguardia delle tradi-



zioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con il Piano di indirizzo energetico regionale (PAER) e con il Piano d'indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, tenendo conto degli indirizzi contenuti nel PTC o nel PTCM;

c) la corretta localizzazione rispetto ai caratteri del paesaggio in conformità con la disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico.

6. In mancanza della definizione della superficie massima ammissibile di ogni unità abitativa nella disciplina comunale del territorio rurale, che comunque non può eccedere i 150 metri quadrati di Superficie utile abitabile o agibile (Sua), essa è fissata in 110 metri quadrati di Superficie utile abitabile o agibile (Sua).

Art. 5.

Superfici fondiarie minime (articolo 73, commi 2 e 4 e articolo 82, comma 1 della legge regionale n. 65/2014)

1. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli di cui all'art. 73 della legge regionale n. 65/2014, oppure da mantenere in produzione in caso di mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, di cui all'art. 82, in assenza di tali definizioni nel PTC o nel PTCM sono le seguenti:

- a) 0,8 ettari per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari quando almeno il 50 per cento delle colture è protetto in serra;
- b) 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
- c) 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- d) 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
- e) 10 ettari per i castagneti da frutto, l'arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
- f) 30 ettari per altre superfici boscate ed assimilate come definite all'art. 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana), pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

2. Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale operatori biologici di cui all'art. 3 della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), le superfici fondiarie minime di cui al comma 1 sono ridotte del 30 per cento.

3. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, qualora non sia diversamente disposto nel PTC o PTCM, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 1.

Art. 6.

Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale (articolo 73, comma 5 della legge regionale n. 65/2014)

1. La costruzione di annessi da parte di aziende che non raggiungono i requisiti minimi per presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici minime fondiarie di cui all'art. 5 è ammessa solo se prevista e disciplinata dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La costruzione di tali annessi è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014, non richiede la presentazione del programma aziendale e deve comunque essere commisurata alle reali esigenze dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative.

2. La costruzione degli annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono le superfici fondiarie minime di cui all'art. 5 è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite per classi di superficie dalla disciplina degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.

3. Per gli annessi di cui al comma 2, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale attraverso la disciplina del territorio rurale definiscono in particolare:

- a) le parti del territorio rurale in cui escludere la costruzione di tali annessi;
- b) la dimensione massima degli annessi da correlare alle superfici coltivate in ragione degli ordinamenti colturali;
- c) le tipologie costruttive anche in relazione ai caratteri paesaggistici del territorio rurale.

4. La costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all'art. 5 è consentita nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

- a) allevamento intensivo di bestiame;
- b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
- c) acquacoltura;
- d) allevamento di fauna selvatica;
- e) cinotecnica;
- f) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
- g) allevamento di equidi.

5. Per gli annessi di cui al comma 4, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale attraverso la disciplina del territorio rurale definiscono in particolare:

- a) le parti del territorio rurale in cui escludere la costruzione di tali annessi;
- b) le superfici fondiarie minime comunque necessarie per la costruzione degli annessi;



c) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi in rapporto alle attività previste.

6. Per il conseguimento del titolo abilitativo per la costruzione degli annessi di cui al presente articolo sono dichiarate:

a) la necessità della realizzazione dell'annesso in relazione alle esigenze dell'attività svolta;

b) le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso;

c) la conformità dell'intervento alla legge regionale n. 65/2014, al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

Art. 7.

Contenuti del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 74, comma 1 della legge regionale n. 65/2014)

1. Il programma aziendale è presentato dall'avente titolo al comune o ai comuni competenti per territorio mediante lo sportello unico, avvalendosi anche del sistema informativo dell'ARTEA.

2. Il comune richiede il parere di cui all'art. 74, comma 4 della legge regionale n. 65/2014, di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti utilizzando la modulistica predisposta dal settore regionale competente. Nel caso in cui il programma aziendale abbia valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 13 della legge regionale n. 65/2014, esso è approvato secondo le procedure stabilite all'art. 111 della legge regionale n. 65/2014 e la documentazione aggiuntiva necessaria è predisposta da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.

3. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, secondo le indicazioni del presente articolo, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 73, comma 1 della legge regionale n. 65/2014 e, nel caso in cui non sia possibile procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, in quanto non coerente con la tipologia di questi ultimi, il programma deve contenere una apposita documentazione, anche al fine di dimostrare l'eventuale superamento dei criteri e dei parametri stabiliti dal PTC o PTCM.

Tale documentazione è predisposta e asseverata da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.

5. Il programma aziendale contiene i dati e le informazioni seguenti:

a) l'anagrafica aziendale;

b) la descrizione della situazione attuale dell'azienda con riferimento a:

1) la superficie fondiaria aziendale individuata in termini catastali e graficamente rappresentata, con l'indicazione delle parti interessate dal programma aziendale;

2) la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali;

3) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale sopra indicato conformemente alle previsioni di cui alla tabella A allegata alla delibera della Giunta regionale n. 1250 del 21 dicembre 2015 e successive modifiche;

4) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;

5) gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, Volumi complessivi (V) e Superfici utili (Su), legittimità urbanistico-edilizia, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o produttivo;

6) la dimostrazione della possibilità o meno di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti quale alternativa alla nuova edificazione, in relazione alla loro coerenza tipologica rispetto alle esigenze produttive;

7) l'individuazione delle risorse paesaggistiche e ambientali, oggetto di trasformazione a seguito dell'attuazione del programma, laddove presenti, nel rispetto dei contenuti del PIT con valenza di piano paesaggistico;

c) la descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime in ordine a:

1) l'utilizzazione delle superfici aziendali e gli ordinamenti colturali adottati;

2) le eventuali attività programmate e connesse a quelle agricole;

3) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale a seguito degli interventi adottati, conformemente alla tabella A allegata alla delibera di Giunta Regionale n. 1250/2015 e successive modifiche;

4) gli eventuali interventi di miglioramento ambientale connessi con le attività di trasformazione colturale programmate, con riferimento all'art. 68 della legge regionale n. 65/2014, e gli eventuali interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici di cui all'art. 74, comma 6, lettera c) della legge regionale n. 65/2014;

5) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati;

d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell'intervento edilizio prospettato, evidenziando:



1) gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con l'assetto complessivo dell'azienda e con le finalità economiche e strutturali del programma e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all'attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;

2) gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi e superfici utili, tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito;

3) gli edifici esistenti, con l'individuazione delle superfici dell'azienda cui ciascun edificio sia funzionale, nonché gli eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica, trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici di cui all'art. 72, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 65/2014 o di mutamento della destinazione d'uso agricola di cui all'art. 82 della legge regionale n. 65/2014;

e) la verifica di conformità degli interventi programmati con la vigente strumentazione urbanistica e regolamentare del comune;

f) la relazione descrittiva degli interventi concernente gli effetti attesi degli interventi programmati sui sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali anche in relazione ai contenuti del PIT con valenza di piano paesaggistico;

g) l'indicazione di massima dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso. Tale indicazione consiste in un coerente cronoprogramma delle attività con indicati:

1) gli interventi agronomici;

2) gli interventi di miglioramento ambientale ove previsti in relazione all'art. 68, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 65/2014;

3) gli interventi di natura edilizia subordinati alla effettiva messa in coltura delle superfici minime ad essi collegate.

6. Il comune registra sull'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'art. 3 della legge regionale n. 23/2000 gli estremi della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'art. 74, comma 5 della legge regionale n. 65/2014 per singola particella catastale.

Art. 8.

Gestione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 74 della legge regionale n. 65/2014)

1. La realizzazione degli interventi previsti nel programma aziendale può essere differita, senza necessità di modificazione del medesimo e dell'atto d'obbligo o della convenzione connessi, previa comunicazione al comune, fermo restando il mantenimento della correlazione tra gli interventi di cui all'art. 7, comma 5, lettera g), numero 3.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, alle eventuali modifiche del programma aziendale devono corrispondere le relative modifiche alle convenzioni o agli atti d'obbligo unilaterali.

3. Previa comunicazione al comune, da inoltrarsi prima della scadenza del termine di validità del programma aziendale, l'azienda può chiederne la proroga ai fini del completamento degli interventi previsti. Nella comunicazione l'azienda deve confermare gli impegni assunti con la convenzione o con l'atto d'obbligo. Il comune può comunicare il proprio motivato avviso contrario alla concessione della proroga nel termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali la proroga si intende assentita.

Art. 9.

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunali (articolo 74 della legge regionale n. 65/2014)

1. Il programma aziendale descrive la situazione attuale e gli edifici esistenti in riferimento all'intero ambito aziendale, anche se sovracomunale. Nel calcolo delle superfici fondiari minime di cui all'art. 5, devono essere computate le superfici aziendali anche se localizzate nei territori di più comuni contigui. Nel caso di superfici aziendali localizzate in comuni non contigui il programma aziendale deve computare esclusivamente quelle collegate funzionalmente in modo diretto all'interno dell'Unità tecnico-economica (UTE).

2. Il programma aziendale delle aziende sovracomunali deve essere presentato, con le modalità indicate all'art. 7, comma 1, nell'identico testo, in ciascuno dei comuni nel cui territorio ricadano le superfici aziendali interessate dal programma medesimo.

3. Il programma aziendale è approvato da tutti i comuni interessati dalle trasformazioni edilizie anche in sede di Conferenza di servizi convocata d'intesa fra i comuni medesimi o ad iniziativa di uno di essi.

Art. 10.

Modifiche al Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale con procedimenti semplificati (articolo 74, comma 12 della legge regionale n. 65/2014)

1. Nei casi previsti dall'art. 74, comma 8 della legge regionale n. 65/2014, a condizione che siano mantenuti l'indirizzo produttivo e le relative superfici previsti dal programma aziendale, sono consentite in ogni tempo varianti al programma aziendale col procedimento semplificato di cui al comma 3, relativamente alle seguenti modifiche:

a) attuazione di interventi connessi con le azioni del programma di sviluppo rurale e di altri programmi comunitari, nazionali o regionali;

b) diversa localizzazione degli edifici previsti dal programma aziendale resasi necessaria a seguito di eventi naturali che abbiano comportato significative modifiche allo stato dei luoghi;

c) adeguamento degli edifici previsti dal programma a sopravvenute disposizioni igienico-sanitarie o in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che comportino un aumento non superiore al 20 per cento della Superficie utile lorda (SUL) complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma.



2. Nei casi previsti dall'art. 74, comma 11 della legge regionale n. 65/2014, a condizione che siano mantenuti l'indirizzo produttivo e le relative superfici previsti dal programma aziendale, sono consentite, a scadenze non inferiori a un anno, varianti al programma aziendale col procedimento semplificato di cui al comma 3 relativamente a modifiche della localizzazione degli edifici previsti.

3. Nel procedimento per l'approvazione delle modifiche di cui ai commi 1 e 2 il comune verifica esclusivamente la conformità urbanistica degli interventi ed acquisisce gli eventuali pareri ed i nulla osta in materia di vincolo idrogeologico e di tutela dei beni paesaggistici anche attraverso conferenza dei servizi.

Art. 11.

Modalità per l'utilizzo di immobili industriali o commerciali per lo svolgimento dell'attività agricola (articolo 75, comma 1 della legge regionale n. 65/2014)

1. L'imprenditore agricolo, in attività ed iscritto alla CCIAA che intende utilizzare immobili industriali o commerciali, di cui all'art. 99, comma 1, lettere b), c) e f) della legge regionale n. 65/2014, per lo svolgimento dell'attività agricola anche per periodi di tempo determinati, presenta, ai fini della verifica del rispetto delle normative di cui all'art. 75, comma 1 della legge regionale n. 65/2014, preventivamente all'utilizzo, apposita comunicazione allo sportello unico del Comune nel quale è ubicato l'immobile in oggetto.

2. La comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) individuazione catastale dell'immobile;
- b) dichiarazione della necessità dell'utilizzo dell'immobile a fini agricoli in coerenza con l'ordinamento produttivo/culturale e le dimensioni aziendali;
- c) dichiarazione del rispetto delle normative igienico-sanitarie e di settore e in relazione alle attività previste;
- d) titolo che legittima la proprietà dell'immobile o, in alternativa, gli estremi del contratto di locazione stipulato ai sensi della normativa vigente.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 75, comma 5 della legge regionale n. 65/2014, qualora per l'utilizzo degli immobili di cui al presente articolo si renda necessario eseguire opere edilizie, i contenuti della comunicazione di cui al comma 2 integrano la documentazione da trasmettere allo sportello unico del Comune ai fini di quanto previsto dalla normativa per l'esecuzione di interventi edilizi.

Art. 12.

Condizioni per la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale (articolo 78, comma 3 della legge regionale n. 65/2014)

1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale è consentita, previa presentazione della SCIA allo sportello

unico del Comune da parte del proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo a condizione che non comporti alcuna trasformazione permanente sul suolo e che tali manufatti:

- a) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
- b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale;
- c) non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

2. Qualora la disciplina comunale preveda la possibilità di realizzare i manufatti di cui al presente articolo con modalità costruttive diverse da quelle indicate al comma 1, lettere a) e b), la loro realizzazione è soggetta a permesso di costruire.

3. Ove gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali prevedano la possibilità di realizzare i manufatti di cui al presente articolo, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:

- a) i requisiti che danno diritto all'installazione di tali annessi;
- b) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dei manufatti anche in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto;
- c) le superfici fondiari minime contigue necessarie per l'installazione dei manufatti anche con riferimento alle effettive esigenze di utilizzo;

d) le parti del territorio rurale nelle quali è inibita l'installazione dei manufatti di cui al presente articolo esclusivamente al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'art. 92, comma 3, lettera e) della legge regionale n. 65/2014.

4. La SCIA o la richiesta del permesso di costruire contengono:

- a) la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera a);
- b) la necessità della realizzazione del manufatto in relazione all'attività agricola prevista;
- c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto;
- d) la dichiarazione di conformità dell'intervento alla legge regionale n. 65/2014, al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

5. La formazione del titolo abilitativo di cui al comma 4 è subordinata all'impegno a:

- a) non alienare il manufatto separatamente dal fondo su cui insiste;
- b) rimuovere il manufatto al cessare dell'attività agricola.

Art. 13.

Condizioni per la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici (articolo 78, comma 3 della legge regionale n. 65/2014)

1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti per il ricovero di animali domestici, diversi da quelli disciplinati all'art. 137, comma 1, lettera a), nume-



ro 6) della legge regionale n. 65/2014, è consentita previa presentazione della SCIA allo sportello unico del comune da parte del proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo a condizione che non comporti al cuna trasformazione permanente sul suolo e che tali manufatti:

a) siano realizzati in legno o con altri materiali anche tradizionali tipici della zona;

b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie, salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

2. Qualora la disciplina comunale preveda la possibilità di realizzare i manufatti di cui al presente articolo con modalità costruttive diverse da quelle indicate al comma 1, lettere a) e b), la loro realizzazione è soggetta a permesso di costruire.

3. Ove gli strumenti urbanistici comunali prevedano la possibilità di installare i manufatti per il ricovero degli animali domestici di cui al presente articolo, la disciplina comunale del territorio rurale, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti e del benessere degli animali, definisce in particolare:

a) i requisiti che danno diritto all'installazione di tali manufatti;

b) il numero massimo di capi ricoverabili in base alla specie domestica (avicunicoli, ovicaprini, bovini, equini, suini, cani);

c) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dei manufatti anche in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto ed al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 «Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 - Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo»);

d) le distanze minime rispetto alle abitazioni della stessa proprietà esistenti sul fondo, da tutte le altre abitazioni, dal confine di proprietà e dalle strade pubbliche;

e) le parti del territorio rurale nelle quali è inibita l'installazione dei manufatti di cui al presente articolo al fine di assicurare esclusivamente la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'art. 92, comma 3, lettera e) della legge regionale n. 65/2014.

4. La SCIA o la richiesta del permesso di costruire contengono:

a) la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera a);

b) la necessità della realizzazione del manufatto in relazione alle esigenze di ricovero degli animali;

c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto in relazione al numero di capi;

d) la dichiarazione di conformità dell'intervento alla legge regionale n. 65/2014, al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

5. La disciplina comunale del territorio rurale di cui al comma 2 subordina la formazione del titolo abilitativo all'impegno a rimuovere il manufatto al cessare delle esigenze di ricovero degli animali.

Art. 14.

Disposizioni transitorie (articolo 240-bis della legge regionale n. 65/2014)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 240-bis, comma 1 della legge regionale n. 65/2014, i manufatti e le serre aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino già legittimamente installati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio») e per i quali perdurino le esigenze di utilizzo, possono essere mantenuti previa presentazione della SCIA, secondo quanto disposto dall'art. 2.

Art. 15.

Abrogazioni e norma finale (articolo 245, comma 1 della legge regionale n. 65/2014)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio»).

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni ivi contenute prevalgono sulle disposizioni regolamentari comunali eventualmente contrastanti.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 25 agosto 2016

ROSSI

(*Omissis*).

16R00457



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 settembre 2016, n. 64/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 14 settembre 2016)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

(Omissis);

Visto l'art. 117 comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 comma 2 dello Statuto;

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle Società di mutuo soccorso);

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto 6 marzo 2013 del Ministero dello sviluppo economico (iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative);

Vista la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio);

Visto il parere del CTD espresso nella seduta dell'11 febbraio 2016;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui al regolamento interno della Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 17 maggio 2016 di adozione dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole espresso dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 28 giugno 2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2016, n. 830;

Considerato quanto segue:

1. È necessario dare attuazione alla legge regionale 1° ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio) per disciplinare in particolare la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle società di mutuo soccorso e le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi regionali, nonché di verifica del loro utilizzo e di eventuale revoca.

2. Occorre verificare i requisiti per l'accesso ai contributi e l'effettivo esercizio dell'attività mutualistica da parte delle società richiedenti, nonché il mantenimento dei requisiti stessi e la continuità nell'esercizio dell'attività.

3. È necessario rinviare ad un successivo atto di Giunta regionale la definizione puntuale dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, sulla base di principi stabiliti dal presente regolamento.

4. L'iscrizione nell'elenco regionale delle società di mutuo soccorso riceve una disciplina particolarmente dettagliata, trattandosi di uno dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi di cui alla l.r. 57/2014.

5. Si ritiene tecnicamente congruo il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento di iscrizione nell'elenco regionale delle società di mutuo soccorso, considerata la complessità della verifica sulla documentazione che deve essere prodotta.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio) disciplina in particolare la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle società di mutuo soccorso e le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi regionali.

Art. 2.

Elenco regionale delle società di mutuo soccorso

1. L'elenco regionale delle società di mutuo soccorso, di seguito denominato «elenco» è composto dalle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso).

2. L'elenco è istituito presso la competente direzione della Giunta regionale.

Art. 3.

Domanda di iscrizione nell'elenco

1. La domanda di iscrizione nell'elenco, sottoscritta dal legale rappresentante della società di mutuo soccorso, è presentata alla competente direzione della Giunta regionale anche attraverso l'utilizzo di modalità telematiche ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

2. Nella domanda sono attestati sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):



a) la denominazione dell'ente, l'indicazione della sede legale ed il codice fiscale;

b) l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali;

c) l'iscrizione nell'Albo delle Società cooperative Sezione Società di mutuo soccorso.

3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva equivalente e ultimo statuto rogato dal notaio;

b) documentazione relativa all'organigramma dell'ente;

c) documentazione comprovante le finalità perseguite e l'attività svolta, in particolare l'ultimo rendiconto approvato e una relazione su tali attività espletate in detto esercizio.

4. La competente direzione della Giunta regionale, previa verifica della documentazione prodotta ai sensi dei commi 2 e 3, ed in particolare dell'effettivo esercizio dell'attività mutualistica e delle finalità di cui all'art. 1 della legge 3818/1886, provvede nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l'iscrizione si intende effettuata.

Art. 4.

Modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco

1. L'elenco è tenuto ed aggiornato dalla competente direzione della Giunta regionale di cui all'art. 2 comma 2.

2. L'elenco è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

3. Le società di mutuo soccorso iscritte all'elenco comunicano tempestivamente alla competente direzione della Giunta regionale le modifiche intervenute rispetto alla documentazione prodotta ai sensi dell'art. 3 commi 2 e 3.

4. Le società di mutuo soccorso iscritte nell'elenco trasmettono alla competente direzione della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno la documentazione di cui all'art. 3, comma 3 lettera c) relativa all'attività dell'anno precedente.

5. La competente direzione della Giunta regionale provvede periodicamente alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, disponendo la cancellazione delle società dall'elenco nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

b) omesso invio della documentazione di cui al comma 4;

c) omesso invio della documentazione di cui all'art. 3, comma 4 della l.r. 57/2014;

d) presenza di gravi irregolarità di gestione oggetto di procedimento giudiziale o amministrativo ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera c) della l.r. 57/2014.

Art. 5.

Contributi regionali

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della l.r. 57/2014 la regione può concedere contributi in conto capitale e in conto interessi alle società di mutuo soccorso allo scopo di sostenere le attività di cui all'art. 2 della l.r. 57/2014.

2. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l.r. 57/2014 non sono ammesse richieste di contributi per spese di manutenzione straordinaria o di rinnovo di impianti riguardanti locali dell'immobile di proprietà delle società e locati a soggetti terzi.

Art. 6.

Requisiti e modalità per l'accesso ai contributi

1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 5 le società in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 57/2014.

2. La Giunta regionale determina con apposito atto deliberativo entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sulla base delle disponibilità di bilancio, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 5 sulla base dei seguenti principi:

a) individuazione delle attività a cui dare priorità in coerenza con gli atti di programmazione regionale;

b) elargizione del contributo in misura non superiore al 70 per cento delle spese preventivate;

c) priorità per le richieste di contributo che prevedono una compartecipazione all'attività prevista in percentuale maggiore da parte della società richiedente o di altri soggetti;

d) erogazione del contributo riconosciuto a seguito di comunicazione dell'inizio delle attività.

3. Nell'atto deliberativo di cui al comma 2 è previsto tra l'altro che le richieste di contributo devono essere corredate dalla documentazione di cui all'art. 3 comma 2 della l.r. 57/2014.

Art. 7.

Controllo e rendicontazione dei contributi

1. Le società destinatarie dei contributi inviano alla competente direzione della Giunta regionale una relazione dettagliata dell'attività svolta e la rendicontazione delle risorse finanziarie percepite entro novanta giorni dalla conclusione delle attività.

2. Le società destinatarie dei contributi inviano inoltre alla competente direzione della Giunta regionale il bilancio annuale di previsione ed il bilancio consuntivo relativo alla o alle annualità in cui è stata svolta l'attività oggetto di contribuzione regionale.

3. La competente direzione della Giunta regionale può provvedere in ogni momento alla verifica anche in loco dell'attività realizzata con il contributo regionale.

Art. 8.

Revoca dei contributi

1. Il mancato invio della documentazione di cui all'art. 7 determina la revoca dell'intero contributo riconosciuto.

2. L'utilizzo anche parziale dei contributi per una attività diversa da quella per cui sono stati erogati o il mancato completamento dell'attività prevista determina la revoca dell'intero contributo riconosciuto.



Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 12 settembre 2016

ROSSI

16R00469

LEGGE REGIONALE 16 settembre 2016, n. 65.

Iniziativa di solidarietà della Regione Toscana a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 23 settembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

Visti l'art. 2 e l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti l'art. 3, comma 1, l'art. 4 e l'art. 11 dello Statuto;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 2015, n. 85 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2016-2017-2018);

Considerato quanto segue:

1. I territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016, alle ore 3,36 circa, da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato un grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

2. Tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di numerose vite umane, nonché feriti, dispersi e sfollati, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

3. La Regione Toscana, nelle ore immediatamente successive all'evento sismico, ha attivato le proprie strutture di protezione civile, ivi compresa la colonna mobile regionale, al fine di portare soccorso alle popolazioni colpite;

4. La Regione Toscana ritiene doveroso manifestare il proprio concreto sostegno alle popolazioni colpite anche tramite lo stanziamento di un contributo finanziario straordinario da destinare ad interventi a favore delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso, nonché attraverso uno o più contributi deliberati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sempre in favore delle popolazioni colpite, finanziati dal fondo iscritto nel bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27-ter della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), fondo alimentato dai risparmi conseguiti mediante l'applicazione del contributo di solidarietà sugli assegni vitalizi in erogazione agli ex consiglieri regionali, nonché dal fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa del Consiglio del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2016;

5. In considerazione della gravità della devastazione, ed al fine di potenziare il sostegno complessivo della comunità toscana, appare altresì opportuno che la Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, promuova una raccolta di fondi sul territorio regionale e sensibilizzi soggetti pubblici e privati alla contribuzione;

6. Appare necessario incaricare la Giunta regionale di attivare le opportune intese con le istituzioni locali e con il Dipartimento della Protezione civile per la concreta individuazione degli interventi a cui destinare le somme raccolte, nonché stabilire le relative modalità di versamento e di rendicontazione;

7. È infine opportuno, in considerazione dell'urgenza a disporre, provvedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva
la presente legge:


Art. 1.

Iniziativa di solidarietà a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 per interventi di sostegno alle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

2. Il contributo di cui al comma 1 è versato su un apposito conto corrente bancario, sul quale possono confluire le erogazioni effettuate da altri soggetti pubblici e privati toscani per la medesima finalità. La Giunta regionale, tramite i propri strumenti di comunicazione istituzionale, promuove la raccolta dei fondi.

3. La Giunta regionale, definite le opportune intese con le istituzioni locali e con il Dipartimento della Protezione civile, individua, con deliberazione, gli interventi cui destinare i contributi complessivamente raccolti e stabilisce le relative modalità di versamento e di rendicontazione.



Art. 2.

Contributo di solidarietà del Consiglio regionale

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a deliberare l'erogazione di uno o più contributi per un importo massimo complessivo di euro 150.000,00 a sostegno di iniziative in favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016, individuate di concerto con gli enti locali interessati e/o il Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri per il contributo di cui all'art. 1, comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:

in diminuzione, Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», euro 1.000.000,00;

in aumento, Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 1 «Spese correnti», euro 1.000.000,00.

3. Agli oneri per il contributo di cui all'art. 2, si fa fronte con le risorse del bilancio del Consiglio regionale 2016-2018, annualità 2016, nel modo seguente:

a) per l'importo di euro 50.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11 «Soccorso civile» Programma 2 «Interventi a seguito calamità naturali» Titolo 1 «Spese correnti»;

b) per l'importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti» Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti».

4. In relazione agli oneri di cui al comma 3, lettera b), al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016-2018, annualità 2016, sono apportate, con successiva deliberazione del Consiglio regionale, le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:

in diminuzione, Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», euro 100.000,00;

in aumento, Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 1 «Spese correnti», euro 100.000,00.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 settembre 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 settembre 2016.

(*Omissis*)

16R00476

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2016, n. 66.

Nomine e designazioni di competenza della Regione. Modifiche alla l.r. 5/2008.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 3 ottobre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le Pari opportunità, espresso nella seduta del 26 settembre 2016;

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario consentire alla commissione consiliare competente di esprimere il parere di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 5/2008, anche nei casi in cui la nomina debba prendere atto della designazione da parte di soggetti terzi e questa non pervenga nei termini utili per l'espressione del parere stesso;

2. Al fine di semplificare il procedimento di individuazione del soggetto da nominare o designare, viene stabilito che la titolarità di un incarico disciplinato dalla legge regionale n. 5/2008 non costituisca impedimento all'assunzione di un ulteriore incarico qualora sia previsto il solo gettone di presenza non superiore a 30,00 euro a seduta giornaliera, viene portato a tre il numero di incarichi attribuibili alla stessa persona relativamente alla carica di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile e si riducono i casi di limitazione per l'esercizio degli incarichi previsti dalla legge regionale n. 5/2008;



3. Occorre prevedere che il termine per l'avvio delle procedure per la sostituzione di un componente di un organo cessato dalla carica decorra dalla data di effettiva conoscenza della cessazione dell'incarico da parte dell'organo regionale che ha effettuato la nomina;

4. Qualora l'incarico cessato sia relativo ad un soggetto nominato a seguito di designazione effettuata da soggetti esterni alla Regione, l'organo regionale competente provvede, entro quindici giorni dalla notizia della cessazione, alla richiesta di una nuova designazione allo stesso soggetto designante;

5. Per poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi si stabilisce l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Procedura delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 5/2008

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), n. 5/2008 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui la nomina debba prendere atto della designazione da parte di soggetti terzi e questa non pervenga nei termini utili per l'espressione del parere di cui al comma 1 del presente articolo, la commissione può esprimere il proprio parere su tutti i componenti dell'organo, fatta salva la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 21, comma 6.»

Art. 2.

Incompatibilità. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 5/2008

1. Alla lettera f), del comma 1, dell'art. 11, della legge regionale n. 5/2008 la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

Art. 3.

Limitazioni per l'esercizio degli incarichi. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 5/2008

1. Al comma 1, dell'art. 13, della legge regionale n. 5/2008 dopo le parole: «fatta eccezione per quelli non retribuiti» sono inserite le parole: «, per quelli per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera».

2. Al comma 3, dell'art. 13, della legge regionale n. 5/2008 la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

3. Al comma 4, dell'art. 13, della legge regionale n. 5/2008 le parole: «o in cariche diverse» sono soppresse.

4. Il comma 5, dell'art. 13, della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione.»

Art. 4.

Sostituzione. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 5/2008

1. Il comma 2, dell'art. 17, della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine, entro il termine di quindici giorni dalla notizia della cessazione, l'organo regionale competente provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione sulla base, ove presenti, delle candidature già indicate in precedenza per tale incarico ovvero ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 5.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 5/2008 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora l'incarico cessato sia relativo a un soggetto nominato a seguito di designazione effettuata da soggetti esterni alla Regione, l'organo regionale competente provvede alla richiesta di una nuova designazione allo stesso soggetto designante entro quindici giorni dalla notizia della cessazione.»

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 3 ottobre 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 2016

(*Omissis*).

16R00477





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 3 1 8 *

€ 3,00

